

N. 11826-19 RNR  
N. 9120-19 GIP



**TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E L'UDIENZA PRELIMINARE**

**ORDINANZA DI APPLICAZIONE  
DI MISURE CAUTELARI PERSONALI**  
*(Artt. 272 e ss., 285 e ss. C.P.P.)*

Il Giudice Alberto Ziroidi, letta la richiesta di applicazione di misura cautelare presentata dal Procuratore della Repubblica dott. Michele Martorelli, Sostituto, nel procedimento contro

1. **ASTORRI Marco**, nato a Bentivoglio (BO) il 26.02.1969 e residente in San Giorgio di Piano (BO) via Centese 12/2, allo stato sprovvisto di difensore di fiducia o di ufficio;
2. **CAPODAGLIO Gianfranco**, nato a Roma il 13.04.1946 e residente in Bologna, Antonio Zanolini n. 46, allo stato sprovvisto di difensore di fiducia o di ufficio.
3. **CICOGNANI Guido**, nato a Chatou (Francia) il 31.12.1951 e residente in Modigliana (FC), via Nalteda n. 3, allo stato sprovvisto di difensore di fiducia o di ufficio;

persone sottoposte ad indagine

TUTTI

1. *Del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e 185 del D.lgs. n. 58 del 24.02.1998 e successive modificazioni; perché in concorso fra loro nei ruoli e con le condotte di seguito indicate:*
  - *ASTORRI Marco, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014<sup>1</sup> (con rappresentanza dell'impresa)<sup>2</sup>;*
  - *CICOGNANI Guido, in qualità di socio e Consigliere delegato e vice presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014<sup>3</sup> (con rappresentanza dell'impresa)<sup>4</sup>;*

<sup>(1)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

<sup>(2)</sup> Già presidente del Consiglio di Amministrazione di BIO ON SRL dal 01.12.2007 al 03.09.2014 e già amministratore unico di BIO ON SRL dal 27.03.2007 al 30.11.2007.

<sup>(3)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

<sup>(4)</sup> Già consigliere e vice presidente del Consiglio di Amministrazione di BIO ON SRL dal 01.12.2007 al 03.09.2014.

- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014<sup>5</sup>, di BIO-ON S.p.A. – con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (C.F. e P. IVA 0274025120) – quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana dal 24.10.2014, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, diffondevano, (mediante comunicati stampa, interviste o altra tipologia di comunicazione al mercato reperibili talune sul sito WEB della società), notizie false sulle condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie della società nonché sul movimento degli affari, concretamente idonee a provocare il sensibile aumento del prezzo delle azioni della società così da conseguire un indebito vantaggio economico per la società e loro personale stimato in almeno 36 milioni di euro, anche tramite la negoziazione di warrant collegati all'andamento borsistico del titolo;*

*In particolare:*

- *Il 21.04.2015 - in risposta ad una specifica richiesta di Borsa Italiana in merito al recente andamento anomalo del titolo degli ultimi giorni - comunicavano (anche per conto dell'azionista rilevante) "di non essere a conoscenza di fatti, diversi da quelli già oggetto di appositi comunicati, che possono essere inerenti a tale andamento", così omettendo di comunicare consistenti vendite di warrant effettuate dai soci-amministratori (di cui informavano il Mercato solo il 20.05.2015 - a rettifica anche del comunicato del giorno precedente e comunque successivamente alla conclusione del periodo di esercizio dei warrant stessi), operazione che consentiva ai soci ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido di incassare somme per complessivi € 36 milioni circa;*
- *Il 30.03.2016 comunicavano l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2015 da parte del Consiglio di Amministrazione, documenti che contenevano indicazioni di ricavi riferiti a cessioni di licenze e relativi crediti per complessivi € 6,5 mln che, però, non trovavano riscontro nei bilanci delle controparti. In ogni caso omettevano di comunicare che il 50% dei ricavi complessivamente realizzati nei confronti di B-PLASTIC SAS doveva essere riconosciuti alla comproprietaria della tecnologia e del brevetto ceduti, così ponendo in essere le condizioni affinché fosse iscritto a bilancio un utile di esercizio di € 3,3 mln, in parte e nell'ammontare di € 2,2 mln distribuiti ai soci quali dividendi e permettendo di riconoscere ai soci di maggioranza nonché amministratori della società (ASTORRI Marco e CICOGNANI Guido) anche attraverso CAPSA s.r.l. un dividendo distribuito e percepito nell'ammontare complessivo di € 1,8 mln;*
- *Il 22.11.2016 presentavano il nuovo piano industriale che prevedeva tassi di crescita di fatturato basati su un dato di partenza del 2015 (ricavi e Ebitda) falsato e la contestuale indicazione di contratti multi-licenza già in corso di formalizzazione mai formalizzati in seguito, avendo in particolare annunciato l'avvenuta sottoscrizione di un contratto multi-licenza da € 55 mln - già accennato nel comunicato del 29.09.2016 (comunicazione della semestrale al 30.06.2016) e richiamato successivamente anche nei comunicati del 30.03.2017 e 04.03.2017 (bilancio al 31.12.2016) riferendo di non meglio precisati slittamenti – del quale però, dopo essere stato nuovamente richiamato nel comunicato 29.09.2017 e ancora una volta con una non meglio specificata motivazione di slittamento, spariva dai comunicati della società. Nel frattempo, nel periodo in cui era in piedi la comunicazione relativa a tale contratto multi-licenza da € 55 mln (che dava spinta e soprattutto concretezza al raggiungimento degli*

<sup>(5)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

efficientati tassi di crescita di fatturato comunicati il 22.11.2016), i soci-amministratori cedevano gran parte dei warrant in loro possesso, contribuendo in tal modo a realizzare in proprio comunque importi milionari; consentivano alla società di raccogliere risorse finanziarie milionarie e agevolavano la crescita del flottante in previsione di un passaggio dal mercato AIM al mercato STAR di Borsa Italiana;

- Il 28.09.2018 comunicavano i dati semestrali consolidati indicando falsamente la data della conclusione (posticipata a dopo la chiusura del semestre) del contratto di cessione di licenza da € 6 mln nei confronti della controllata U-COAT S.P.A., in tal modo omettendo di indicare, nei rapporti con parti correlate, l'importo del ricavo di € 6 mln;
- Il 30.03.2019 comunicavano il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale grazie all'iscrizione nel conto economico consolidato, tra gli altri, di ricavi per € 16 mln fittiziamente conseguiti nei confronti con le società controllate ALDIA S.p.a. e LIPHE S.p.a., e sulla natura della joint venture U-COAT S.P.A. (nei cui confronti aveva realizzato ricavi per € 6 mln) tacendo relativamente a tale ultima joint venture l'esistenza di un patto di riservato dominio insistente sulla partecipazione del partner NEXTCHEM S.r.l. (Gruppo Maire Tecnimont);
- Il 24.07.2019, in risposta al report predisposto da Quintessential Capital Management, al fine di contrastare l'effetto ribassista prodotto dalla diffusione delle informazioni già contenute report predetto, comunicavano al mercato:
  - Un falso numero indicato in n. 51.000 di warrant venduti dai soci - amministratori nel 2015, in luogo della reale consistenza delle vendite ammontanti a 419.297;
  - Che le concessioni di licenze "possono avvenire nei confronti di terze parti o a joint venture costituite con primarie controparti industriali interessate allo sviluppo congiunto di materiali bioplastici e/o alla produzione di PHAs", non informando la platea degli investitori che una grossa quota dei ricavi del 2018 riferiti alle concessioni era stata realizzata nei confronti di due joint venture (ALDIA S.p.A. e LIPHE S.p.A.) con "primario partner finanziario", ovvero Banca Finnat.
- Il 30.09.2019, con comunicato stampa davano conto dell'approvazione della Relazione Semestrale Consolidata al 30.06.2019, riferivano falsamente di avere provveduto all'esecuzione di un impairment test sullo stabilimento di produzione di Castel San Pietro che aveva escluso la necessità di procedere a svalutazioni della voce immobilizzazioni immateriali;

In San Giorgio di Piano, alla data delle singole comunicazioni.

#### TUTTI

2. Del delitto previsto e punito dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p. e art. 2622 c.c. come modificato da ultimo dall'art. 11 della legge 27.05.2015 n. 69; perché in concorso fra loro, nei ruoli e con le condotte di seguito indicate:
  - ASTORRI Marco, in qualità di socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014<sup>6</sup> (con rappresentanza dell'impresa)<sup>7</sup>;

<sup>(6)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

<sup>(7)</sup> Già presidente del Consiglio di Amministrazione di BIO ON SRL dal 01.12.2007 al 03.09.2014 e già amministratore unico di BIO ON SRL dal 27.03.2007 al 30.11.2007.

- *CICOGNANI Guido, in qualità di socio e Consigliere delegato e vice presidente del Consiglio di Amministrazione dal 04.09.2014<sup>8</sup> (con rappresentanza dell'impresa)<sup>9</sup>;*
- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.09.2014<sup>10</sup>, di BIO-ON S.p.A. – con sede in San Giorgio di Piano (BO), via Dante Alighieri n. 7/b (C.F. e P. IVA 0274025120) – quotata nel mercato AIM di Borsa Italiana dal 24.10.2014, al fine di conseguire per sé ed altri un ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso compiute in un unico contesto spazio temporale, consapevolmente esponevano a bilancio fatti materiali non corrispondenti al vero e ancora omettevano di esporre fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione era imposta dalla legge, relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della predetta società, nonché del gruppo della quale la predetta società era controllante, in modo comunque concretamente idoneo ad indurre altri in errore sulla consistenza dei ricavi realizzati e dunque sulle dimensioni dello stato patrimoniale della predetta società e delle joint venture delle quali per talune di esse la predetta società aveva il controllo. In particolare:*
  - *nel bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2015 indicavano ricavi risultanti dalla cessione di licenze a B-PLASTIC SAS e SECI S.p.a. e crediti per complessivi € 6,5 mln che, però, non trovavano riscontro nei bilanci delle controparti, ricavo esposto in bilancio omettendo in ogni caso di indicare il costo e il relativo debito di € 1,5 mln nei confronti di COPROB, contitolare della predetta licenza;*
  - *nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2016 in relazione alla iscrizione di crediti nei confronti della società di diritto francese B-PLASTIC SAS e SECI S.p.a. originati nel 2015;*
  - *nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2017 in relazione alla iscrizione di crediti nei confronti B-PLASTIC SAS e SECI S.p.a. originati nel 2015;*
  - *nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2018 in relazione:*
    - *all'indebita iscrizione di ricavi fittizi per € 16 mln (e relativi crediti) asseritamente conseguiti nei confronti delle dichiarate joint venture ALDIA S.p.a. e LIPHE S.p.a.;*
    - *all'indebita iscrizione di ricavi fittizi per € 6 mln asseritamente conseguiti nei confronti della joint venture AMT LABS S.p.A. di cui BIO ON S.p.A. aveva però il controllo prevalente;*
    - *alla iscrizione di crediti nei confronti B-PLASTIC S.A.S. e SECI S.p.a. originati nel 2015.*

*Ricoprendo, peraltro, le seguenti cariche nelle società controllate o collegate:*

- *CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 22.11.2017<sup>11</sup>;*
- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 22.11.2017<sup>12</sup> di ALDIA S.p.a. (dichiarata joint venture con Banca Finnat) costituita in data 22.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3<sup>13</sup>;*

<sup>(8)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

<sup>(9)</sup> Già consigliere e vice presidente del Consiglio di Amministrazione di BIO ON SRL dal 01.12.2007 al 03.09.2014.

<sup>(10)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2019.

<sup>(11)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

<sup>(12)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

<sup>(13)</sup> Unità locale di BIO ON SPA.

- *CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 17.11.2017<sup>14</sup>;*  
- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.11.2017<sup>15</sup>*  
*di LIPHE S.p.a. (dichiarata joint venture con Banca Finnat) costituita in data*  
*17.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3<sup>16</sup>;*

- *CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 09.03.2018 e poi di*  
*Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 06.03.2019<sup>17</sup>;*  
- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente dal 09.03.2018 e poi sindaco dal*  
*06.03.2019<sup>18</sup> del Collegio Sindacale*  
*di U-COAT S.p.a. (dichiarata partnership con Nextchem S.r.l. del Gruppo Maire*  
*Tecnimont) costituita in data 09.03.2018 con sede in Bologna, via Santa Margherita*  
*al Colle n. 10/3<sup>19</sup>;*

- *CICOGNANI Guido, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal*  
*29.03.2016;*  
- *ASTORRI Marco, in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione dal*  
*29.03.2016*  
- *di B PLASTIC SAS (dichiarata joint venture col Gruppo Cristal Union) con sede in*  
*Parigi (Francia), Rue Chateaubriand;*

- *ASTORRI Marco, in qualità di vice presidente del Consiglio di Amministrazione*  
*dal 17.04.2018<sup>20</sup>*  
*di SEBIPLAST S.p.a. (dichiarata joint venture con Sadam S.p.a. del Gruppo Seci-*  
*Maccaferri) con sede in Bologna, via degli Agresti n. 6;*

- *ASTORRI Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal*  
*31.05.2018<sup>21</sup>;*  
- *CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 02.02.2018 e poi*  
*consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 31.05.2018<sup>22</sup>;*  
- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 02.02.2018<sup>23</sup>*  
*di AMT LABS S.p.a. (dichiarata joint venture con Gima TT S.p.a. del Gruppo Ima)*  
*costituita in data 02.02.2018 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n.*  
*10/3<sup>24</sup>;*

- *CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 11.12.2017 al*  
*20.12.2018;*  
- *ASTORRI Marco, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione dal*  
*21.12.2018<sup>25</sup>;*

(<sup>14</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

(<sup>15</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

(<sup>16</sup>) Unità locale di BIO ON SPA.

(<sup>17</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

(<sup>18</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

(<sup>19</sup>) Unità locale di BIO ON SPA.

(<sup>20</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

(<sup>21</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

(<sup>22</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

(<sup>23</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

(<sup>24</sup>) Unità locale di BIO ON SPA.

(<sup>25</sup>) Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente dal 11.12.2017 e poi sindaco dal 21.12.2018<sup>26</sup> del Collegio Sindacale di ELOXEL S.p.a. (dichiarata joint venture con Felofin S.p.a. del Gruppo Kartell) costituita in data 11.12.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3<sup>27</sup>;*

- *CICOGNANI Guido, in qualità di Amministratore Unico dal 17.11.2017 e poi presidente del Consiglio di Amministrazione dal 21.02.2019<sup>28</sup>;*  
- *ASTORRI Marco, in qualità di consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 21.02.2019<sup>29</sup>;*  
- *CAPODAGLIO Gianfranco, presidente del Collegio Sindacale dal 17.11.2017<sup>30</sup> di ZEROPACK S.p.a. (dichiarata joint venture con Rk Zero S.r.l. del Gruppo Rivoira) costituita in data 17.11.2017 con sede in Bologna, via Santa Margherita al Colle n. 10/3<sup>31</sup>;*

*In San Giorgio di Piano, nelle date sopra indicate di approvazione dei singoli bilanci.*

Osserva quanto segue.

## **1. Premessa**

Il 19 luglio 2017 il fondo americano QUINTESSENTIAL CAPITAL MANAGEMENT (di seguito, per brevità QCM) pubblicava sul proprio sito attraverso il *Report* intitolato «*BIO ON SpA: Una Parmalat a Bologna?*» nella quale la società veniva descritta come una realtà economica sostanzialmente priva di valore, il cui positivo andamento in borsa era stato artificiosamente determinato da comunicazioni al mercato ingannevoli.

La notizia veniva ripresa da fonti stampa nella giornata del 24 e provocava una grave diminuzione del valore dei titoli azionari BIO-ON S.p.A. con un decremento che, a seguito di una ripetute sospensioni della negoziazioni per eccesso di ribasso, determinava una riduzione teorica di valore di circa il 51% sulla precedente quotazione .

In particolare, dopo aver premesso di avere un interesse ribassista rispetto al titolo BIO-ON - negoziato al mercato AIM (v. infra) - QCM riferiva testualmente nel *Report* che «*dopo una meticolosa raccolta e analisi di informazioni, siamo giunti alla opinione che BIO ON sia un "castello di carte", uno schema concepito dal management per arricchirsi sulle spalle degli azionisti. All'apparenza un'azienda di successo, con fatturato e profitti in crescita, la BIO ON sarebbe in realtà una grande bolla, basata su tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente "simulati" grazie ad un network di scatole vuote. Nonostante annunci altisonanti e progetti ambiziosi, diversi anni dopo la sua costituzione BIO ON non ha ancora prodotto né venduto nulla in quantità significative, se non a scatole vuote da sé controllate o affiliate. Delle molte fabbriche annunciate negli anni, solamente una è stata*

<sup>(26)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

<sup>(27)</sup> Unità locale di BIO ON SPA.

<sup>(28)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

<sup>(29)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

<sup>(30)</sup> Fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

<sup>(31)</sup> Unità locale di BIO ON SPA.

*realizzata, a prezzi esorbitanti e sembrerebbe non essere ancora completata o in produzione. La situazione finanziaria reale risulta precaria e la contabilità presenta serie irregolarità. Considerati i fatti nel suo insieme, riteniamo che la situazione di BIO ON sia insostenibile e che la società sia presto destinata al collasso totale».*

Ad avviso degli autori:

- *«la contabilità BIO ON risulta irregolare e non riflette l'effettiva situazione della società;*
- *la BIO ON in realtà ha un fatturato ingannevole, costituito da "vendite" a società a sé affiliate o controllate;*
- *lo stato patrimoniale della BIO ON risulta [...] precario;*
- *la BIO ON sembra generare fatturato attraverso la costituzione di una serie di scatole vuote alle quali "vende" la propria tecnologia sotto forma di licenze;*
- *il valore delle "vendite" e dei "crediti" di BIO ON ha subito un'impennata nel 2018, essendosi costituite diverse nuove scatole;*
- *costi sproporzionati e assenza di mercato;*
- *dubbi sull'impianto di Castel San Pietro Terme (avuto riguardo all'effettiva capacità produttiva - ndr);*
- *il management di BIO ON, negli anni tra il 2015 e il 2017, abbia ceduto circa €21m di warrants a 21 ignoti ad un valore il 50% sotto al prezzo di mercato, apparentemente "regalando" milioni di Euro a questi fortunati investitori. Nonostante le nostre richieste, la BIO ON si è rifiutata categoricamente di identificare i beneficiari di queste cessioni o anche di confermare che questi non abbiano nulla a che vedere con le controparti di BIO ON nelle "JV". Temiamo che tali transazioni possano avere costituito una sorta di "incentivo nascosto" per indurre alcune controparti a "collaborare"; si tratta di una società particolarmente "comunicativa". La BIO ON infatti emette comunicati stampa "trionfali" con una certa frequenza, molti dei quali annunciano l'inizio di progetti ambiziosi e di collaborazioni con società di prestigio [...] Nella maggior parte dei casi [...] i progetti annunciati non vengono realizzati».*

Il crollo delle quotazioni della BIO-ON SPA in seguito alla divulgazione del Report si concretizzava nella successiva seduta del 25 luglio con chiusura a € 15 con un ribasso nell'ordine del 70% bruciando, rispetto al 23.7.2019<sup>32</sup>, complessivamente circa € 760.000.000, con la contrazione della capitalizzazione di Borsa da € 1.040.000.000 ad € 280.000.000 (-73%).

BIO- ON s.p.a. risulta quotata dal 2014 nel segmento AIM\_I (ALTERNATIVE ITALIAN MARKET) di Borsa Italiana s.p.a., un Sistema Multilaterale di Negoziazione ( alternativo ai mercati regolamentati) dedicato alle piccole e medie imprese italiane di recente costituzione ad alto potenziale di crescita prevalentemente con la prospettiva di sviluppo industriale di nuove tecnologie.

Difatti BIO-ON s.p.a. pur con corsi caratterizzati da una certa volatilità, era riuscita nel tempo a segnare rilevanti *performance* in termini di patrimonializzazione, giungendo a diventare un *unicorno*, che nel linguaggio borsistico rappresenta quelle società che hanno superato un valore in borsa di un miliardo di euro o di dollari di capitalizzazione, ossia di valore complessivo dell'impresa.

---

<sup>(32)</sup> Quando l'azione BIO ON ha chiuso ad € 55,30.

A fronte del lancio del Report di QCM, il *board* di BIO ON reagiva con la presentazione di un esposto - da cui originava separato procedimento - nel quale denunciava la falsità dei contenuti.

Come scrive il Pubblico Ministero nella domanda di cautela *«L'ipotesi accusatoria ex art. 185 D. to L. vo 58/1998 veniva così inizialmente posta a carico di ignoti (con il n. 30150/2014 Mod. 44), in ragione della necessità di verificare se la vicenda borsistica di BIO-ON S.p.A. fosse stata influenzata da false comunicazioni al mercato o altri artifici idonei a determinare un alterazione (in senso accrescitivo) del prezzo delle azioni oppure se l'alterazione (in senso diminutivo) di tale prezzo fosse il reale obiettivo di Quintessential o di altri operatori economici. Da qui una duplice esigenza investigativa»*.

Le vicende che si valutano in questa sede costituiscono il risultato dell'attività di indagine che, sebbene ancora suscettibile di integrazioni, conduce ad approdi conoscitivi convincentemente delineati nel senso dell'accusa.

## 2. BIO-ON s.p.a. Nascita e sviluppo. Sintesi

BIO ON veniva costituita nel 2007, nella forma di srl, da ASTORRI Marco (50%) e CICOGNANI Guido (50%) con un capitale sociale di € 10.000 (di cui versati € 2.500).

La *start-up* operava *«nel settore della realizzazione industriale degli impianti di produzione standard, nella protezione dei patents per lo sfruttamento degli stessi e nella certificazione internazionale dei bio polimeri»*.

E' nei primi anni del secondo decennio del secolo che BIO-ON si pone al centro dell'interesse dei mezzi di informazione specializzati (e non ) per una scoperta dalle potenzialità intuitivamente dirompenti costituita da un bio polimero, vale a dire dalla possibilità di produrre materiale plastico da prodotti alimentari, in particolare saccariferi, quindi facilmente biodegradabile.

Nonostante alcune voci critiche, la *start-up* iniziava ad affermarsi, grazie anche ad una sapiente ed ottimistica azione di marketing (v. gli articoli di stampa e pubblicati sul web allegati alla Nota conclusiva della Guardia di Finanza 13.9.2019), come una delle principali novità mondiali nel mondo della *green technology*.

Per quel che rileva in questa sede, BIO ON S.p.A. - secondo i piani di sviluppo comunicati al mercato - risultava focalizzata sulla produzione di PHA (polidrossialcanoato) tramite l'implementazione di due modelli di business principali e di uno accessorio, ma non trascurabile nell'economia della presente vicenda, vale a dire:

- concessione di licenze di tecnologia a società terze che assumono il ruolo di licenziatarie, volte a consentire l'utilizzo del processo di produzione del PHA nel rispetto dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale di BIO-ON medesima che ne è l'unica titolare, così come di eventuali miglioramenti raggiunti;
- concessioni di diritti di sfruttamento produttivo e commerciale su specifiche tecnologie studiate, elaborate e sviluppate da BIO-ON (unica titolare anche di eventuali miglioramenti) utilizzando il PHA di propria esclusiva proprietà;

A ciò si somma la produzione diretta di PHA, eseguita ad oggi unicamente nell'impianto di proprietà del gruppo e situato in Castel San Pietro Terme, ove secondo le indicazioni fornite

al mercato, avrebbe dovuto procedersi all'estrazione del prodotto tramite modelli di produzione su scala industriale (quantificata in almeno 1.000 tonnellate annue).

### **3. Le informazioni *price sensitive* alterate. La fattispecie applicabile (Art. 185 c. 2-bis TUF).**

Il perimetro della contestazione - polarizzato attorno alle due fattispecie previste dall'art. 185 D.L.vo 58/1998 e 2622 c.c. - richiede una precisazione di carattere preliminare.

Anticipando quello che costituisce informazione promanante dall'attività investigativa, risulta che BIO-ON s.p.a. è stata ammessa dal 22 ottobre 2014 ad A.I.M. (Alternative Italian Market) di Borsa Italiana, finalizzato a *«dotare la società dei mezzi finanziari atti a consentirle di raggiungere i propri obiettivi di crescita»*.

Da quella data sono iniziati gli scambi sul mercato.

Diviene però a questo punto necessaria una digressione - per gli effetti decisivi che da questa conseguono sul piano delle conseguenze penali - sulla distinzione tra *mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione*.

Ciò in quanto l'art. 185 del D.L.vo 58/1998 prevede due distinte fattispecie che fanno leva sulla distinzione dello spazio in cui si realizza lo scambio finanziario e sul quale è destinata l'informazione che si assume decettiva.

Difatti, mentre il c. 1 dell'art. 185 sanziona con la reclusione da uno a sei anni (raddoppiate per effetto dell'art. 39 c. 1 D.L.vo 262/2005) l'ipotesi per così dire base, il successivo c. 2-bis, prevede che, nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, c.1, lett. a), numeri 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 130.291 e dell'arresto fino a tre anni.

A propria volta la norma richiamata [art. 180 c. 1 lett. a) n. 2] fa riferimento agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea.

Ne deriva che, mentre la tutela penale prevista dal comma 1 dell'art. 185 TUF è riservata alle informazioni *price sensitive* relative agli strumenti finanziaria in mercati regolamentati (quella, contravvenzionale, del c. 2-bis) è invece riferita agli strumenti finanziari in sistemi multilaterali di negoziazione.

La distinzione è fissata, rispettivamente, all'art. 1 c.1 lett. w-ter) e 1 c. 5-octies lett. a) del D.Lvo 58/1998.

In particolare, il mercato regolamentato viene definito come il *«sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III»*; mentre per sistema multilaterale di negoziazione si intende un *« sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di*

terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III».

Pur all'interno di nomenclature parzialmente sovrapponibili e che non sembrano oggettivamente giustificare la *ratio* del trattamento sanzionatorio così differenziato, pare potersi identificare il tratto diversificante a) nella possibilità che il sistema multilaterale sia gestito anche da un'impresa privata di investimento, ipotesi preclusa invece per il mercato regolamentato; b) nel diverso regime di gestione, dal momento che mentre per i mercati regolamentati l'autorizzazione è condizione per l'operatività dello stesso mercato, per i sistemi multilaterali è legata soltanto all'attività gestoria.

Ciò è tanto vero che mentre i sei mercati regolamentati sono gestiti o da Borsa Italiana s.p.a. o da MTS Italy, i sistemi multilaterali di negoziazione presenti sul mercato italiano sono gestiti indifferentemente da Borsa Italiana o da altri gestori.

Poste queste premesse, deve essere osservato che il segmento AIM viene annoverato senza dubbio all'interno dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Lo comprova, in particolare, la Delibera Consob 13 dicembre 2017 n. 20128-*bis* che - sulla base della previsione recata dall'art.69 del D.L.vo 58/1998 il quale consente all'organismo di vigilanza, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, di registrare un sistema come mercato di crescita per le PMI se sono soddisfatte le condizioni di cui al successivo c. 2 - ha in effetti registrato AIM nel sistema multilaterale di negoziazione di Borsa Italiana come mercato di crescita per le PMI.

Di conseguenza, la disciplina sanzionatoria delle comunicazioni *price sensitive* mendaci fornite da BIO.ON s.p.a. va rinvenuta nel c. 2-bis e non nel c. 1 dell'art. 185 D.L.vo 58/1998. Trattandosi di fattispecie contravvenzionale, non è ovviamente consentita la cautela personale <sup>(33)</sup>.

Nondimeno, ai fini della valutazione del complessivo disvalore della vicenda e in funzione rafforzativa del quadro delle esigenze cautelari, verranno brevemente trattati anche i profili delle condotte di manipolazione informativa.

#### **4. La falsità dei bilanci di BIO-ON s.p.a.**

Torna utile rammentare che che, in apparente coerenza con le informazioni veicolate sugli organi di stampa e sul web, il *core business* di BIO-ON s.p. veniva ad identificarsi sia nella produzione di PHAs, all'interno dello stabilimento di Castel S.Pietro Terme, sia, soprattutto, nella cessione a terzi di licenze relative a brevetto per la realizzazione di PHA: proprio l'iscrizione di tali ricavi nel bilancio di esercizio e nelle relazioni semestrali rappresenta lo strumento attraverso il quale la società comunicava al mercato il raggiungimento, altrimenti mancato, degli obiettivi contenuti nei piani industriali.

---

<sup>(33)</sup> E' bene peraltro precisare, ad ogni buon conto, che la conclusione non incide in alcun modo sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, disposte per il reato di cui all'art. 185 TUF, dal momento che l'art. 266 c. f) c.p.p., consentendo il mezzo captatorio per l'accertamento dei reati di manipolazione del mercato, non opera alcuna distinzione.

Per una miglior comprensione, dell'architettura ordita dagli indagati appare opportuno far precedere l'esame dei singoli profili di falsa rappresentazione in bilancio consolidato così come riportati nell'imputazione provvisoria da alcune considerazioni generali sulla configurazione del gruppo, sul sistema di rapporti tra società a controllo congiunto e a controllo esclusivo e sulla corretta rappresentazione delle poste contabili.

BIO-ON s.p.a. risulta aver ceduto licenze alle seguenti società, indicate come a controllo congiunto (joint venture):

1. **SEBIPLAST S.p.a.** *joint venture* con SADAM S.p.a. (Gruppo MACCAFERRI), formalizzata nel 2015: Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante MACCAFERRI Massimo, vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante ASTORRI Marco, consigliere e rappresentante FOLLA Vittorio
2. **LIPHE S.p.a.** *joint venture* con BANCA FINNAT, formalizzata nel 2018, amministratore unico e rappresentante CICOGNANI Guido
3. **ALDIA S.p.a.** *joint venture* con BANCA FINNAT, formalizzata nel 2018, amministratore unico e rappresentante CICOGNANI Guido
4. **ZEROPACK S.p.a.** *joint venture* con RK ZERO SRL (Gruppo Rivoira), formalizzata nel 2018 presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante CICOGNANI Guido, consigliere e rappresentante RIVOIRA Marco
5. **ELOXEL S.p.a.** *joint venture* con FELOFIN S.P.A. (Gruppo Kartell), formalizzata nel 2018 presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante ASTORRI Marco.
6. **AMT LABS S.p.a.** (CF e P.IVA 03681321208) *joint venture* con GIMA TT S.P.A. (Gruppo Ima), formalizzata nel 2018 presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante ASTORRI Marco, consigliere e rappresentante CICOGNANI Guido
7. **B PLASTIC SAS** (BvD ID number FR814037859) *joint venture* col Gruppo francese Cristal Union, formalizzata nel 2015: con sede in Parigi Rue Chateaubriand: presidente del consiglio di amministrazione CICOGNANI Guido, consigliere ASTORRI Marco, consigliere FOLLA Vittorio .

Risulta invece indicata come collegata la U-COAT S.p.a. *partnership* con NEXTCHEM S.r.l. (Gruppo Maire Tecnimont), formalizzata nel 2018: presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante CICOGNANI Guido, consigliere e rappresentante COPPINI Valerio.

In particolare, in diversi casi, che verranno di seguito esaminati (ALDIA SPA, LIPHE SPA e AMT LABS SPA), il controllo congiunto veniva ritenuto scaturire dall'esistenza di patti parasociali in grado di assicurare negoziabilmente al socio di minoranza un effettivo controllo sulla *governance*.

Va premesso che, secondo le regole di contabilità internazionale,

«Il "controllo congiunto" è regolato dal principio IFRS 11 mentre l'applicazione del metodo del patrimonio netto dallo IAS 28.

Quest'ultimo principio internazionale, al paragrafo 28 prevede: "Gli utili e le perdite derivanti da operazioni "verso l'alto" e "verso il basso" tra una entità (incluse le proprie controllate consolidate) e una società collegata o joint venture sono rilevati nel bilancio dell'entità soltanto

limitatamente alla quota d'interessenza di terzi nella collegata o nella joint venture .... Operazioni "verso il basso" sono, per esempio, vendite o conferimenti di beni da una partecipante alla propria collegata o joint venture. La quota di pertinenza della partecipante agli utili e alle perdite della collegata o della joint venture risultante da tali operazioni è eliminata".

Ne consegue che l'entità BIO ON SPA avrebbe dovuto "rilevare nel bilancio" i ricavi nei confronti delle joint venture e della collegata "soltanto limitatamente alla quota d'interessenza di terzi nella collegata o nella joint venture"

Invece, BIO ON SPA riteneva corretto, nel bilancio consolidato:

- dapprima riportare nel valore della produzione (nella parte alta del conto economico) il 100% dei "ricavi" realizzati nei confronti delle joint venture e della collegata (€ 44,5 mln);
- poi, iscrivere tra gli oneri finanziari (nella parte bassa del conto economico) € 29,8 mln quali "quota dei proventi/(oneri) derivanti dalle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto" che, in nota integrativa venivano indicati quali "adeguamento del valore delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto" precisando che "comprende la quota di pertinenza del Gruppo degli utili o delle perdite maturate nel periodo dalla joint venture"

(Informativa GdF 13.9.2019).

All'evidenza, il sistema di rilevazione adottato, vale a dire l'iscrizione del ricavo nella sua totalità (100%) nella parte *alta* del conto economico consolidato, anziché limitatamente alla quota di interessenza di terzi, permetteva agli amministratori di BIO-ON s.p.a. di

« esporre ...l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati nei confronti delle joint venture e della collegata, centrando il target dei ricavi del piano industriale 2017/2020 con conseguente beneficio anche per il margine operativo lordo cd. Ebitda (addirittura superiore rispetto alle attese), in quanto l'elisione/adeguamento dei ricavi veniva iscritta nel conto economico del bilancio consolidato, al di sotto della linea di determinazione dell'Ebitda».

(Informativa, cit. p. 98)

Detto altrimenti, la rilevazione contabile dell'intero ricavo verso la società collegata, salvo poi operare la rettifica adeguamento del valore della partecipazione iscritto a conto economico (parte bassa del conto), permetteva di mostrare - diversamente, come si vedrà, dalla realtà - la strabiliante capacità dell'azienda di generare reddito basandosi esclusivamente sulla gestione operativa .

La correlazione tra il raggiungimento di un determinato target in termini di Ebitda e la capitalizzazione della società emergeva del resto chiaramente nel corso di una conversazione tra Marco ASTORRI e Manfredi VIANINI TOLOMEI, che segue le vicende societarie presso la CONSOB, nel pieno della crisi successiva al *panic selling* di fine luglio («*va bene esatto: fammi sto conto economico al 31/12, perchè quello che io vorrei annunciare è un conto economico dignitoso che ci porti tranquillamente 300 milioni, di adesso, di attuale capitalizzazione. Poi dopo cominceremo a fare il lavoro con tutti gli altri per fare in modo di tornare (inc.le) più alti. Però oggi io ho bisogno diciamo effettivamente di un Ebitda intorno ai 20 milioni, per giustificare 300 milioni di capitalizzazioni. Visto che siamo nel settore tecnologico, siamo bellissimi e fichissimi, cioè non mi interessa e questi (inc.le) alla consob che ci possa dire, se ci prendiamo il rischio di mensilizzarlo o bimensilizzarlo, mettiamo tranquilla l'autorità ma poi ci telefona*», progr. 1543 del 29.8.2019 ).

Di seguito saranno specificate le ragioni che portano a ritenere corretto l'assunto dell'accusa.

##### **5. La cessione della licenza a B-PLASTIC s.a.s. e il credito di CO.PRO.B.**

Va premesso che sin dal bilancio di esercizio 2015, BIO-ON s.p.a. rilevava tra i ricavi la licenza ceduta a B-PLASTIC sas per un valore di 3.000.000, ridotto a 2.750.000 come risulta dalla Nota integrativa al 31.12.2017.

La società B-PLASTIC SAS rappresentava il veicolo della collaborazione tra la stessa BIO ON e il gruppo francese CRISTAL UNION (come risulta dal comunicato del 28.7.2015) che informava della nascita in Francia del «*primo impianto al mondo per la produzione di bio plastica PHAs ricavata da co-prodotti della barbabietola da zucchero*».

La B-PLASTIC SAS (con sede in 27 Rue Chateaubriand 75008 Parigi, stabile presso cui ha sede anche il gruppo CRISTAL UNION) risulta costituita il 1.9.2015: il 50% del capitale sociale è riferito alla BIO ON SPA, mentre non è rilevabile il nome dell'altro socio, che deve comunque individuarsi nella società CRISTAL FINANCIERE del Gruppo CRISTAL UNION.

Il consiglio di amministrazione risulta formato da CICOGNANI Guido (o, in francese, *Guy*, presidente dal 29.3.2016), ASTORRI Marco (dal 29.3.2016), FOLLA Vittorio (dal 23.06.2016) nonché dai francesi ASTOLFI Xavier, BIGNON Jerome e JAVOY Jean-Francoise.

Dall'esame dei bilanci della società emerge a) che B-PLASTIC SAS, non è mai stata attiva, come rilevabile dal conto economico ; b) non risulta iscritto il debito di 3.000.000 (divenuti nel 2017 € 2.750.000) che, invece, BIO ON SPA ( dal 2015 a tutt'oggi) espone come credito relativo alla cessione della licenza (risultano iscritti debiti, al 1.1.2019, per € 115.000) ; d) non v'è rappresentazione della licenza che B-PLASTIC SAS avrebbe acquistato nel 2015 da BIO ON SPA al corrispettivo sopra indicato: infatti, all'attivo non risulta alcuna immobilizzazione immateriale ("*intangible fixed assets*"), ma solo le immobilizzazioni materiali ("*tangible fixed asset*").

Inoltre, emergeva dalla *conference call* del 21.08.2019 tra ASTORRI, BONPENSIERE Pasquale (procuratore speciale nonché direttore finanziario di BIO ON SPA), FOLLA

Vittorio e LOFFREDO Alessia (oggetto di intercettazione telefonica sulle utenze di ASTORRI e di FOLLA, progr. n. 527), che al ricavo riferito alla cessione della licenza alla francese B-PLASTIC, sarebbero collegati dei costi (nella misura del 50% del ricavo stesso) che, tuttavia, BIO ON SPA non avrebbe riportato a bilancio <sup>(34)</sup>.

Difatti, dall'esame delle banche dati emergeva che il 15.11.2018 BIO ON SPA aveva acquisito da CO.PRO.B. la quota del 50% della "tecnologia" e del "brevetto" relativo al "Progetto Zuccherò", al prezzo di € 7.200.000. Nelle premesse del contratto erano indicate le condizioni alle quali erano soggette le eventuali concessioni a terzi delle relative licenze d'uso: in particolare risultava che «il 9 novembre 2007 le Parti hanno sottoscritto, con riferimento al Progetto Zuccherò, un primo contratto di ricerca per la produzione di bioplastiche ricavate dalla barbabietola [d'ora in poi, il "Contratto 1"], nel quale hanno concordato che la piena proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevetti e di ogni altro diritto di privativa industriale risultanti dall'attività di ricerca condotta da Bio-on [d'ora in poi, la "Tecnologia"], sarebbe stata comune a entrambe le Parti, nella misura del 50% ciascuna».

«In pratica:

- dal 2007 al 2018 era in vigore un contratto sulla condivisione (al 50%) della "Tecnologia" e del "Brevetto" tra BIO ON SPA e COPROB;
- nel 2015, [BIO-ON s.p.a: n.d.e.] iscrive un ricavo per € 3 mln (e un corrispondente credito) dalla cessione della "tecnologia" a B-PLASTIC SAS, mentre nei bilanci di quest'ultima non risulta nulla di tutto ciò;
- in ogni caso, il predetto ricavo, sulla base degli accordi originari del 2007, doveva essere condiviso al 50% con COPROB ma:
  - BIO ON SPA ha ritenuto il ricavo non solo contabilmente già realizzato al 2015 ma – a dispetto di tale impostazione e, quindi, in maniera incoerente<sup>35</sup> – ha ritenuto anche di acquisirlo a bilancio per l'intero importo (€ 3 mln), non rilevando il costo-debito collegati al riconoscimento del 50% a COPROB (€ 1,5 mln);
  - contrariamente all'impostazione contabile di BIO ON SPA, COPROB non rilevava alcun ricavo nè il relativo credito;
- nel 2017, allorché BIO ON SPA incassava € 250 mila da B-PLASTIC SAS (diminuendo il credito a € 2,75 mln)<sup>36</sup>, la società

<sup>(34)</sup> In particolare, nel corso della conference call del 21.08.2019 (prog. 527) BONDENSIERE faceva testuale riferimento ad un credito di CO.PRO.B pari al 50 % del ricavato iscritto in bilancio: « per quanto riguarda il brevetto di COPRO-B (inc. forse) analizzando il contratto è emerso, quanto era emerso nel 2015, cioè che i nostri ricavi avrebbero dovuto essere rettificati per il 50%, per la parte che sarebbe spettata a COPRO-B...quindi, nel contratto, adesso io oggi ho provato e sembra che questa cosa venga un attimo affrontata, e quando ne parliamo con Vittorio (inc.) visto che eravamo costretti a riprendere il tema del milione e mezzo che

<sup>(35)</sup> Con ciò, addirittura riuscendo a battere le previsioni economiche del piano industriale 2014/2016.

<sup>(36)</sup> "I crediti verso imprese collegate di Euro 2.750 migliaia, rispetto ad Euro 3.000 migliaia del precedente esercizio mostrano un decremento di Euro 250 migliaia e si riferiscono al credito per la concessione di una licenza alla joint venture francese B Plastic s.a.s. con il Gruppo Cristal Union costituita nella seconda metà del

bolognese riconosceva e girava a COPROB € 125 mila che provvedeva ad emettere la relativa fattura<sup>37</sup>

- in virtù di quest'ultimo pagamento, l'importo residuo dovuto da BIO ON SPA a COPROB, veniva indicato nell'atto del novembre 2018 in € 1.375.000 (= 1.500.000-125.000)» (pp. 46 s. Informativa).

Dunque BIO-ON, nel bilancio 2015 e successivi (2016, 2017, 2018) ha iscritto un ricavo derivante dalla cessione di licenza a B-PLASTIC sas, società di fatto mai attiva, per € 3.000.000 che non trova riscontro nella contabilità della società francese, per altri versi congruo con quello di BIO-ON (<sup>38</sup>).

Inoltre il ricavo risulta contabilizzato nella sua totalità e non al 50% come sarebbe stato imposto dal rispetto degli accordi con CO.PRO.B.

## 6. La cessione della licenza a SECI s.p.a.

Il 16.2.2015 BIO-ON diramava un comunicato nel quale veniva riferito dell' "Accordo per sviluppare e produrre la molecola per la chimica verde" con ERIDANIA-SADAM SPA (Gruppo Maccaferri), finalizzato a "definire ed ottimizzare la produzione di Acido Levulinico". Nella stessa giornata il titolo si apprezza del +3,84%, chiudendo a € 7,17.

Il 21.4.2015, Milanofinanza.it pubblicava, alle ore 11.28, un articolo nel corso del quale ASTORRI dichiarava di aver chiuso un accordo per cedere lo sfruttamento del brevetto per la produzione di acido levulinico a EridaniaSadam, parte del gruppo Maccaferri.

L'attività di indagine ha portato ad accertare che la licenza ceduta sarebbe quella nei confronti di SECI SPA (holding del Gruppo Maccaferri).

In particolare, la collaborazione di BIO-ON SPA con il gruppo Maccaferri, annunciata al Mercato nel febbraio 2015, si sviluppava nel corso dello stesso anno attraverso l'acquisto da parte del 49,9% della società O.E.F. SRL (con capitale sociale di € 10.000, divenuta poi SEBIPLAST SRL) da SECI SPA, al prezzo di € 4.990 da un lato e la concessione di licenza da BIO ON SPA in favore di SECI SPA, per un importo, verosimilmente, di € 3.500.000.

L'esistenza del contratto emergeva esplicitamente dalle conversazioni intercettate sull'utenza del presidente del collegio sindacale di BIO ON SPA, CAPODAGLIO ( progr. n. 461 del 1.9.2019 e n. 484 del 2.9.2019 nel corso delle quali i due facevano riferimento, per l'appunto, ad una licenza venduta a SECI, il cui prezzo doveva ancora essere conseguito).

Il ricavo della cessione della licenza a SECI è stato iscritto in bilancio (a conto economico) mentre il relativo credito nell'attivo circolante dello stato patrimoniale .

Tuttavia, dai bilanci (d'esercizio e consolidato 2015) di SECI SPA non risulta l'acquisto di alcuna licenza (né a conto economico, né tra le immobilizzazioni immateriali) e neanche il debito [cfr tabelle pp. 43-44 Informativa 13.9.2019].

---

2015, i cui effetti finanziari si stanno manifestando dopo aver subito un ritardo legato ad imprevisti rallentamenti nel permitting da parte delle autorità francesi, che hanno ritardato l'avanzamento dei lavori" (nota integrativa bilancio di esercizio 31.12.2017 di BIO ON SPA – all. n. 00021).

(<sup>37</sup>) Circostanza riscontrata nelle banche dati (CLIFO), ove risulta che COPROB ha emesso in data 25.09.2017 la fattura n. 70108 dell'importo di € 102.459,02 più Iva € 22.540,98, per un totale di € 125.000 (all. n. 00229).

(<sup>38</sup>) Il che porta ed escludere che quello della partecipata sia un bilancio falso.

Quindi, anche questa seconda concessione di licenza, come per quella effettuata nei confronti della francese B-PLASTIC SAS, non trova riscontri nei bilanci della controparte.

## 7. La costituzione di AMT LABS s.p.a.

AMT LABS s.p.a. – società finalizzata allo studio sviluppo e produzione di materiali innovativi per il mondo del tabacco - veniva costituita, con socio unico, da BIO ON il 2.02.2018 con capitale sociale di € 50.000.

Il 31.5.2018 BIO ON cedeva a GIMA TT s.p.a. (del gruppo IMA SPA) il 20% AMT LABS s.p.a. al prezzo di € 2.200.000.

La polizia giudiziaria indica che non è stata rilevata la modalità con la quale BIO ON SPA ha versato il capitale sociale tra il 14.02.2018 (data delle delibera) e il 31.05.2018 (data in cui si riferisce di capitale sociale interamente versato).

Nella relazione semestrale consolidata 2018 di BIO ON SPA non veniva riportato nei confronti di chi fossero stati realizzati i ricavi per € 6.000.000 pur specificando che derivavano dalla *concessione in uso di licenze*; nella stessa semestrale risultano iscritti nell'attivo patrimoniale € 3.680.000 riferiti a *partecipazioni in joint venture* e cioè SEBIPLAST SPA per € 0, B-PLASTIC per € 0 e AMT LAB SPA per € 3.680.000.

In relazione a queste società si legge che: «*...Per società a controllo congiunto (joint venture) si intendono tutte le società nelle quali il Gruppo esercita un controllo sull'attività economica congiuntamente con altre entità. Le partecipazioni in tali società, in quanto classificabili come joint ventures, sono state contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.....Le imprese a controllo congiunto sono la Sebiplast S.r.l. e la B-Plastic S.a.s., così come riflesso già nel bilancio consolidato annuale al 31 dicembre 2017, e la AMT Labs S.p.A., joint venture costituita nel corso del semestre 2018 per lo sviluppo e la produzione di nuovi materiali per il mondo del tabacco. Il Gruppo, tramite la Capogruppo Bio-On S.p.A., seppur detiene l'80% del capitale sociale della società, controlla congiuntamente con l'azionista detentore del 20% del capitale sociale la società AMT Labs S.p.A. sulla base dei patti parasociali sottoscritti tra gli azionisti, i quali definiscono la necessità del consenso unanime per le decisioni prese sulle attività rilevanti e quindi per l'esercizio del controllo*».

La circostanza che il ricavo della semestrale fosse stato realizzato verso AMT LABS trova poi conferma nel fondamentale Report BANCA FINNAT del 13.12.2018 ove, nel commento sui risultati BIO ON SPA al 30.6.2018, si legge: «*Bio-On ha archiviato il primo semestre del 2018 con un valore della produzione pari a 6,12 milioni di euro contro i 622 mila euro del periodo di confronto grazie alla concessione di una nuova licenza a Amt Labs per le applicazioni di bioplastica al settore del tabacco.*»

Nel bilancio al 31.12.2018 di AMT LABS SPA vengono rilevati 6.000.000 di € di immobilizzazioni immateriali (verosimilmente coincidenti con la licenza ceduta da BIO ON SPA con la fattura n. 23 del 4.6.2018); € 1.300.000 di crediti dell'attivo circolante, non meglio identificati (stante anche l'assenza di ricavi dal conto economico) ma verosimilmente relativi all'IVA di cui sopra e 2.700.000 di disponibilità liquide.

Nonostante l'elevata percentuale di partecipazione di BIO ON SPA nella AMT LABS SPA pari all'80%, la stessa veniva considerata nel bilancio consolidato della controllante come

“società a controllo congiunto” regolato da patti parasociali, con la conseguenza che l'intero importo della veniva inserito tra i ricavi del conto economico consolidato 2018 di BIO ON (dunque nella parte alta) per poi divenire oggetto di adeguamento per € 4.700.000.

La ricostruzione della circostanze della costituzione di AMT LABS e la qualificazione del rapporto con BIO-ON s.p.a.e con GIMA TT s.p.a. si sono arricchite del contributo informativo del dr. Sergio Marzo (Presidente del Consiglio di Amministrazione di GIMA TT S.p.A. e Chief Financial Officer di IMA S.p.A. controllante della prima).

Questi, nelle dichiarazioni rese il 30.9.2019 così ripercorre, in sintesi, le vicende che qui interessano:

*«L'operazione che si è realizzata è il risultato di un compromesso. Infatti BIO ON S.p.A. intendeva costituire una joint venture nella quale le due parti fossero in eguale partecipazione. Per GIMA TT, invece, era più logico entrare con una quota di minoranza, riservandosi i diritti tramite la sottoscrizione di patti parasociali. Tale pratica peraltro è la medesima utilizzata dal gruppo in analoghe attività d'investimento... Ricordo che la società AMT LABS S.p.A. è stata costituita da BIO ON S.p.A. che l'ha dotata finanziariamente con un versamento di euro 10 milioni. Subito dopo la sua costituzione BIO ON S.p.A. vendeva la licenza per l'uso del brevetto alla AMT S.p.A. per un valore di euro 6 milioni».*

Quanto all'oggetto sociale, l'informatore ha dichiarato che « il contratto di licenza di cui dispone AMT S.p.A. non consente alla società in cui partecipiamo di produrre in proprio polimeri naturali. Con ASTORRI si era chiaramente detto che la plastica naturale eventualmente necessaria a fornire le multinazionali del tabacco, sarebbe stata realizzata da BIO ON S.p.A. tramite l'impianto di Castel San Pietro ovvero di altri da costituire. AMT LABS S.p.A. non avrebbe dunque mai prodotto PHA né era l'oggetto sociale del gruppo. [a fronte della contestazione dell'oggetto sociale di AMT LABS che contempla la possibilità di produrre PHA il Marzo replicava: n.d.e.]...Ribadisco che solo BIO ON S.p.A. può allo stato produrre PHA per i fini di cui AMT è esclusiva utilizzatrice. Per essere più chiaro gli accordi intervenuti consentirebbero ad AMT LABS S.p.A. di utilizzare il polimero per le varie applicazioni, ma il prodotto (il polimero) può essere realizzato e fornito solo da BIO ON S.p.A.

Il dr. Marzo si sofferma, poi, sui patti parasociali:

*«Aggiungo ancora che il nostro investimento è stato garantito dalla sottoscrizione di alcuni patti parasociali, con condizioni che ritengo del tutto conformi a quelle normalmente adottate in casi simili a quello di cui riferisco. In particolare la minoranza aveva, fra le altre, la garanzia di una clausola anti diluitiva (per impedire un eventuale aumento di capitale che riducesse la nostra quota di partecipazione), la possibilità per GIMATT di opporsi ad operazioni di acquisizione di terze società così come la modifica dell'oggetto sociale. Era inoltre necessario il consenso della minoranza per deliberare il compenso degli amministratori e dei dirigenti, ciò nell'interesse di evitare che remunerazioni sproporzionate rispetto alle attività realmente svolte potessero costituire lo strumento per svuotare la cassa della società. Vi era inoltre stabilito un diritto di acquisto sotto forma di opzione call».*

Il teste escludeva infine decisamente che la società potesse annoverarsi tra quelle a controllo congiunto: *«La società AMT LABS S.p.A. non può intendersi una società a controllo congiunto. Sono certo di quanto sostengo, perché il problema si è posto al momento della redazione del bilancio di GIMATT S.p.A. e IMA S.p.A. Le nostre società sono quotate in*

*Borsa e dunque nella redazione del bilancio seguono i principi IFRS. Nel valutare la nostra partecipazione abbiamo applicato i principi IFRS 10 e 11, che escludono che nel caso in esame la nostra partecipazione determini un controllo congiunto.*

*Tale conclusione è peraltro confermata dalla presenza di un patto parasociale che regola il caso di dead lock (situazione di impasse in cui l'esercizio di veto da parte della minoranza non permette di amministrare la società che cade in stallo), che per quanto ritengo è incompatibile con la natura congiunta del controllo della medesima società. A situazione invertita, per mera ipotesi, (ovvero se l'80% della società fosse proprietà di GIMATT) ritengo che il ricavo realizzato dalla vendita della licenza fatta in questo caso da GIMATT in favore di AMT, sarebbe stata contabilizzata nel bilancio separato d'esercizio di GIMATT, ma nel bilancio consolidato tale ricavo sarebbe stato eliso per la natura di operazione infragruppo..»*

La conferma della correttezza delle valutazioni del Marzo discende dalla lettura dell'IFRS n.11 che, dopo aver premesso che «un accordo a controllo congiunto è un accordo del quale due o più parti detengono il controllo congiunto e che ...possiede le seguenti caratteristiche: a) le parti sono vincolate da un accordo contrattuale; b) l'accordo contrattuale attribuisce a due o più parti il controllo congiunto dell'accordo», stabilisce che un accordo a controllo congiunto può essere una attività a controllo congiunto o una joint venture.

In particolare, nell'Appendice B si legge che «L'accordo contrattuale definisce i termini che disciplinano la partecipazione delle parti all'attività oggetto dell'accordo. L'accordo contrattuale generalmente tratta argomenti quali:

- a) lo scopo, l'attività e la durata dell'accordo contrattuale;
- b) le modalità con cui vengono nominati i membri del consiglio di amministrazione, o un organo di governo equivalente, dell'accordo a controllo congiunto;
- c) il processo decisionale: le materie che richiedono decisioni da entrambe le parti, i diritti di voto delle parti e il livello necessario di supporto per tali materie. Il processo decisionale riflesso nell'accordo contrattuale istituisce il controllo congiunto dell'accordo;
- d) il capitale sociale o i conferimenti richiesti alle parti;
- e) il modo in cui le parti condividono le attività, le passività, i ricavi, i costi o l'utile o la perdita relativa all'accordo a controllo congiunto».

Alla luce di tali evidenze che segnalano come gli accordi a controllo congiunto debbono a) assicurare unanimemente a tutte le parti (in questo caso ad entrambe) il controllo sull'accordo; b) prevederne il contenuto rilevante.

Nel caso di specie, l'esame del contenuto dei patti parasociali rileva l'esistenza di clausole di garanzia dell'investimento, piuttosto che di condivisione della governance <sup>(39)</sup>.

---

(39) I patti parasociali, prodotti da GIMA TT prevedono la maggioranza qualificata del 90% soltanto in relazione alle seguenti materie: i) assunzione, retribuzione e/o nomina e licenziamento di dirigenti; ii) qualsiasi approvazione, modifica o risoluzione di accordi con uno o più soci della Società e con parti ad essi correlate (inclusi, a titolo esemplificativo, i contratti di servizi e il contratto di fornitura di cui al precedente articolo 1.1 .(B)); iii) emissione di garanzie o assunzione di debiti ed obbligazioni eccedenti l'importo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per anno solare, diverse/i da quanto previsto per il corso dell'attività ordinaria della Società e in conformità al budget; iv) qualsiasi investimento non previsto nel budget che superi l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00); v) qualsiasi operazione di copertura finanziaria non prevista nel budget; acquisizione di una nuova attività, azienda o partecipazione o introduzione di nuove attività diverse dall'attività sociale, o trasferimento di attività, rami di azienda o partecipazioni; vii) proposizione della domanda e/o

E' di immediato apprezzamento la differente regolazione prevista nelle clausole dei patti parasociali predisposti per ALDIA e LIPHE (cfr allegati alla Informativa 13.9.2019), laddove tutte le competenze sono riservate ad un Consiglio di amministrazione paritetico.

Come rilevato dal teste, poi, il contenuto della clausola risolutiva dello stallo amministrativo (*Dead lock*), milita a favore dell'assunto qui condiviso, in quanto anziché far prevalere il voto del presidente del CdA (come nelle due *joint venture*) consente al socio di minoranza di esercitare l'opzione di vendita delle proprie azioni al socio di maggioranza.

Ne consegue che AMT LABS non avrebbe potuto considerarsi società a controllo congiunto e pertanto nel bilancio consolidato al 31.12.2018 gli amministratori avrebbero dovuto procedere alle dovute rettifiche trattandosi di trasferimento di risorse infragruppo implicante l'elisione dei ricavi <sup>(40)</sup>.

#### **8. ALDIA s.p.a. e LIPHE s.p.a. Il rapporto con Banca FINNAT.**

ALDIA SPA, avente ad oggetto l'attività di sviluppo, produzione e commercio di prodotti per cosmetici, veniva costituita da BIO ON s.p.a., socio unico, il 22.11.2017 con capitale sociale € 50.000 a socio unico; gli organi sociali replicavano, di fatto, quelli della controllante.

La trasformazione da "*business unit*" di BIO ON SPA in *joint venture* si realizzava il 28.9.2018 con l'ingresso - con una percentuale del 10% nel capitale sociale - di BANCA FINNAT EURAMERICA SPA .

In precedenza, il 14.2.2018, era stato deliberato dall'assemblea dei soci - con la partecipazione di ASTORRI Marco in rappresentanza del socio unico BIO ON SPA e di CICOGNANI Guido quale amministratore unico della società (oltre al collegio sindacale nelle persone di CAPODAGLIO Gianfranco, AGOSTINI Vittorio e MAGNI Giuseppe) l'aumento di capitale sociale da € 50.000 a € 14.000.000, "*riservato esclusivamente all'unico socio, mediante versamento in denaro da parte dello stesso*" da effettuarsi entro i 30 giorni successivi alla delibera stessa prevedendosi peraltro che "*in caso di mancata sottoscrizione integrale entro la data di scadenza fissata, il capitale sociale resterà nella misura attuale*".

Non essendosi provveduto al versamento dell'aumento deliberato, pertanto il capitale sociale è rimasto invariato.

---

costituzione in giudizio (o in procedimenti simili) nonché composizione amichevole di vicende il cui valore sia pari o superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00); *viii*) modifica ed approvazione dei piani economici, patrimoniali e finanziari annuali ("Budget"), fermo restando che qualora non si raggiunga l'unanimità, l'amministratore delegato potrà operare nel rispetto dell'ultimo Budget approvato, con uno scostamento non superiore al 10,0%.

<sup>(40)</sup> Ciò in ragione del Principio IFRS 10 B86 lett. c) (*«elisione integrale di attività e passività, patrimonio netto, ricavi, costi e flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità del gruppo (profitti e perdite derivanti da operazioni infragruppo comprese nel valore contabile di attività, quali rimanenze e immobilizzazioni, sono eliminati completamente»*).

Il 30.11.2018, con assemblea straordinaria dei soci, composta dallo stesso ASTORRI che partecipava in rappresentanza di ambedue i soci BION SPA (90%) e, per delega, BANCA FINNAT (10%), veniva modificato l'oggetto sociale di ALDIA SPA <sup>(41)</sup>.

Analoga la vicenda di LIPHE s.p.a, costituita in data 17.11.2017 con capitale sociale € 50.000 a socio unico BIO ON SPA e sede legale identica a quella della prima

Il 27.12.2017, BIO ON SPA cedeva il 10% di LIPHE SPA a BANCA FINNAT.

Nella stessa data del 14.2.2018, veniva deliberato l'aumento di capitale sociale fino ad € 12.000.000 da effettuarsi in contanti entro il termine di 45 giorni dalla data di delibera, e che anche in questo caso ma veniva eseguito.

Il 19.7.2018 veniva modificato l'oggetto sociale di ALDIA SPA. All'assemblea straordinaria partecipavano ASTORRI in rappresentanza del socio BION SPA (90%) e Lino BUONPENSIERE (procuratore speciale e direttore finanziario di BIO ON SPA), per delega, in rappresentanza di BANCA FINNAT (10%).

Nel bilancio consolidato al 31.12.2018, BIO ON evidenziava che le due società erano detenute *“per il 90% da BIO ON e per il 10% da un importante partner finanziario”*, senza indicare che tale *“importante partner finanziario”* era BANCA FINNAT, banca che aveva assistito BIO ON SPA nella quotazione e i soci-amministratori ASTORRI e CICOGNANI nella cessione dei *warrant* e che continuava a svolgere per della società il ruolo di *specialist* redigendo anche report periodici.

Correlativamente la banca, in precedenza, nel report del 13.12.2018 sul titolo BIO ON SPA non aveva indicato la propria partecipazione del 10% nelle due società in esame, limitandosi a fare riferimento genericamente ad *“un partner finanziario”*.

Stando a quanto evidenziato da BANCA FINNAT nel citato Report del 13.12.2018, ALDIA SPA e LIPHE SPA erano dedicate allo sviluppo, produzione e commercializzazione di PHAs destinati ad Unilever ed in particolare a prodotti per l'*oral care* e *sun care*, e si aggiungeva che *«Unilever comprerà la produzione attraverso “sub licenze” e dispone di opzioni per acquisire in futuro, entro un determinato periodo di tempo, fino al 100% delle società»*.

Di tali opzioni la polizia giudiziaria riferisce non esservi traccia nei bilanci di BIO ON SPA.

Tanto premesso, rileva la Guardia di Finanza che € 16.000.000 del ricavo di BIO ON indicati nel bilancio al 31.12.2018 risultano riferiti a cessioni di licenze nei confronti delle due società considerate a controllo congiunto in virtù della partecipazione al capitale, collegata a patti parasociali da parte di BANCA FINNAT.

Ciò ha permesso di inserire tra i ricavi, dunque nella *parte alta* del conto economico consolidato l'intero importo (poi adeguati per € 14.300.000).

Tuttavia, si fa rilevare che le fatture le fatture elettroniche relative alla cessione di dette licenze risultano emesse (con i nn. 16 e 17) solo il 14.5.2019<sup>42</sup>, vale a dire 5 mesi dopo la

<sup>(41)</sup> All. n. 00211.

<sup>(42)</sup> All. n. 00236 e n. 00237. L'art. 21 c. 4 del DPR 633/72 prevede che la fattura sia emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6, ovvero sia entro dieci giorni dal momento di effettuazione delle operazioni (che per le cessioni di beni si realizza al momento della consegna o spedizione; per le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo; e, in ogni caso, al momento di anticipato pagamento del corrispettivo o di emissione della fattura). Il d.l. 119/2018, convertito nella l.136/2018 con la finalità di rendere più agevole l'avvio dell'e-fattura, ha stabilito che la fattura può essere emessa (ovvero trasmessa al SdI) entro il termine di liquidazione IVA senza l'applicazione di sanzioni (primi nove mesi del 2019 per i contribuenti mensili e per il primo semestre 2019 per i contribuenti trimestrali).

data di chiusura dell'esercizio e addirittura dopo l'approvazione dei bilanci (sia di esercizio che consolidato) al 31.12.2018 da parte del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.

Tale cronologia parrebbe suggestiva di un'inversione concettuale dei due documenti, nel senso che le fatture debbono ritenersi emesse unicamente per adeguare una rappresentazione di bilancio esclusivamente funzionale al raggiungimento dell'obiettivo del conseguimento di ricavi pari a 51.000.000 indicato nel piano industriale 2017/2020.

Tale ipotesi, del resto, sembra trovare positivo riscontro nella conversazione intercettata il 28.8.2019 (prog. n. 378)<sup>43</sup> nella quale CAPODAGLIO riferendosi proprio ai rapporti con queste ultime due società, si riferisce «hanno emesso le fatture adesso, però in bilancio c'erano già».

Peraltro, è agevole osservare che perchè fossero riportati in bilancio i relativi ricavi, i contratti di licenza sarebbero dovuti essere formalizzati in una data compresa tra il 13 e il 31 dicembre 2018, dal momento che la stessa BANCA FINNAT, nel Report del 13.12.2018: a) non faceva alcun riferimento a pregresse cessioni di licenze da BIO ON SPA nei confronti di ALDIA SPA e LIPHE SPA, limitandosi a rilevare testualmente che «Nel 2018 sono state cedute tre licenze alle nuove joint ventures (Amt Labs, U-Coat, Eloxel) ed è attesa la cessione di una quarta licenza entro il 31.12.2018» (si tratta, in particolare, della cessione effettuata e comunicata il 28.12.2018 in favore di ZEROPACK SPA); b) i stimava ricavi a fine anno per € 39,5 mln, non prevedeva e non menzionava in alcun modo cessioni di licenze entro il 2018 diverse dalle quattro suddette e in particolare cessioni ad ALDIA SPA e LIPHE, circostanza del tutto incomprensibile, dal momento che si trattava di società partecipate proprio della stessa banca; c) al 13.12.2018 non rilevava accordi diretti a qualificare ALDIA SPA e LIPHE SPA come a controllo congiunto di BIO ON SPA con BANCA FINNAT, posto che nel Report si indica che ambedue le società erano «consolidate integralmente».

Sono stati poi acquisiti<sup>44</sup>:

- i patti parasociali sottoscritti da BIO ON SPA (in persona di ASTORRI) e BANCA FINNAT (in persona dell'amministratore delegato e direttore generale della banca) in relazione alle società ALDIA SPA e LIPHE SPA. In entrambi, che recano la data apparente 15.3.2019, si dà «per rato e valido l'operato dell'amministratore unico» fino ad allora, attestando altresì che «Banca Finnat, in qualità di socio della società, ha condiviso con Bio-on ogni decisione inerente la società, inclusa la strategia commerciale ... e ha altresì operato in joint venture nel concordare e reperire le risorse finanziarie necessarie all'attività della Società, o anche tramite investitori terzi, siano essi industriali o finanziari»;
- i contratti di concessione licenze sottoscritti da BIO ON SPA (ASTORRI), uno con ALDIA SPA (CICOGNANI) e l'altro con LIPHE SPA (CICOGNANI), ambedue datati 5.11.2018, per importi (*entry free*) rispettivamente di 10.000.000 oltre IVA e di € 6.000.000 oltre IVA da corrispondersi, con bonifico bancario, alla data di sottoscrizione dei contratti stessi, oltre a *royalties* future.

Non possono, a tale riguardo, sfuggire alcune considerazioni.

<sup>(43)</sup> All. n. 00219-03.

<sup>(44)</sup> All. n. 00238, n. 00239, n.00240 e n. 00241.

Anche a voler escludere che i patti parasociali, trattandosi di società non quotate, debbano soggiacere ad una formalità particolare e, quindi, non sia dirimente l'assenza di data certa, appare del tutto singolare il loro intervento successivo alla data di costituzione della società, in funzione di parziale ratifica dell'operato degli amministratori, di fatto equivalente ad una rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità per le attività pregresse.

Ben più rilevante la circostanza che la data dei contratti di concessione di licenze - attestata al 5.11.2018 - sia del tutto incoerente rispetto al contenuto del Report del 13.12.2018 e alle date delle fatture emesse (maggio 2019).

Difatti, deve ritenersi che alla data di emissione del Report non fossero intervenuti né i pagamenti delle licenze né, ovviamente, la loro rilevazione documentale ai fini fiscali, vale a dire la fatture.

Osserva persuasivamente la Guardia di Finanza che i contratti di concessione delle licenze si premuravano di prevedere inadempimenti di ALDIA SPA e LIPHE SPA (con conseguente possibilità di risoluzione anticipata degli stessi) solo in relazione ai mancati pagamenti di delle *royalties* future e, piuttosto paradossalmente, non anche per *l'entry fee* pari al prezzo di acquisto.

Inoltre, al 31.12.2018 ALDIA SPA e LIPHE SPA, come reso evidente dai rispettivi bilanci, non solo risultano inattive, ma anche prive di qualsiasi risorsa finanziaria e/o altri *assets* per poter avviare l'attività consentita dalla concessione: a fronte delle licenze iscritte nell'attivo rilevano, infatti, solo debiti per pari importo nel passivo.

Non essendo dotate di mezzi finanziari od organizzativi per poter impiegare nella produzione industriale l'oggetto della licenza, non è dato comprendere come avrebbero potuto acquisire le licenze e corrisponderne il prezzo a BIO ON.

Il complesso di tali considerazioni giustifica l'inferenza relativa alla natura verosimilmente, fiduciaria piuttosto che strategica della partecipazione della banca alle società <sup>(45)</sup>, circostanza che, parrebbe trovare significativo lacerto probatorio nella intercettazione della conversazione telefonica sull'utenza di ASTORRI (progr. 1543 del 29.09.2019), nel corso della quale questi riferiva a Manfredi VIANINI TOLOMEI (che, per le società con BANCA FINNAT, quindi, ALDIA SPA e LIPHE SPA) aveva trovato nella mattinata "il terzo socio" che avrebbe acquisito la possibilità di entrare nelle società al 30%, aggiungendo, altresì, che non vedeva l'ora di liberarsi della banca ("non li voglio più in mezzo al c...o")<sup>46</sup>.

Ma un ultimo, decisivo, contributo alla validazione della tesi qui condivisa è fornito dalla stessa partner nella Relazione Semestrale 30.6.2019 (presentata al Mercato il 12.9.2019).

Nel documento, Banca FINNAT segnala «...tra le operazioni più significative del semestre le *interessenze azionarie ALDIA SPA e LIPHE SPA - classificate precedentemente rispettivamente tra le Attività finanziarie detenute per la negoziazione e tra le Attività*

---

(45) Che Banca FINNAT s.p.a. non rivesta (solo) il ruolo di partner industriale di BIO-ON lo dimostrano le considerazioni svolte nella Nota 21.10.2019 della Guardia di Finanza [pp. 5 ss.]

(46) All. n. 00219-09. Di seguito la trascrizione integrale: ASTORRI «... tra altro dobbiamo aggiungere anche qualche cosa su, dobbiamo capire con Banca Finnat come andare avanti con i vari aumenti di capitale e tutto e quindi... son pronto anche lì ho una bella sorpresa da farti anche lì son pronto VIANINI TOLOMEI: allora, dimmela dimmela, così mi aiuti a pensare ASTORRI: va bè ho trovato, ho trovato il terzo socio VIANINI TOLOMEI: bene molto bene; ASTORRI: spacchiamo le ossa e siamo sempre a 60 gradi in più' li ho sentiti e han detto che loro sarebbero disposti ovviamente senza alcun problema a prolungare quell'affidamento che abbiamo ma se riesco lo chiudo, hai capito perchè non li voglio più' in mezzo al cazzo, detta come vè detta...»

*finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva», specificando che «sono confluite nella voce partecipazioni in joint venture. In data 15 marzo 2019 la Banca ha sottoscritto dei patti parasociali con BIO-ON SPA - società attiva nel settore delle moderne biotecnologie - finalizzati ad operare in joint venture, in qualità di partner finanziario, per la gestione delle società LIPHE SPA e ALDIA SPA (attive nella produzione e commercializzazione di prodotti biodegradabili); ancora, si esponeva che «sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle due società due dei quattro consiglieri in rappresentanza di Banca Finnat in forza dei patti parasociali sottoscritti con BIO-ON. nelle stesse sedute assembleari. su designazione di Banca Finnat. in ciascuna delle due società sono stati nominati il Presidente del Collegio Sindacale e un sindaco supplente. In conseguenza di quanto suddetto e dell'Intento delle parti, le due interessenze azionarie sono state classificate come imprese in joint venture e pertanto vengono contabilizzate nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto come previsto dal principio contabile IAS 28. Le due società sono, inoltre, considerate parti correlate al 30 giugno 2019 e alla stessa data, non ci sono rapporti in essere oltre a quello partecipativo ».*

Risulta, quindi del tutto evidente che il partner di BIO-ON, Banca FINNAT considerava il rapporto con le due società in termini affatto divergenti: ALDIA SPA e LIPHE SPA sono state considerate *joint venture* da BANCA FINNAT solo dalla semestrale 2019 e solo "in conseguenza" della sottoscrizione (a metà marzo 2019) dei patti parasociali e della nomina (a fine giugno 2019) nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali di ALDIA SPA e LIPHE SPA di rappresentanti della banca.

Pertanto, come persuasivamente rilevato dalla Guardia di Finanza (Note 18.10.2019 e 21.10.2019), al 31.12.2018 queste due società non avrebbero potuto considerarsi a *controllo congiunto* (e nello specifico *joint venture*) ma controllate da BIO ON SPA (nella misura del 90%) e i ricavi nei confronti di queste ultime, pari a 16.000.000 di € (anche a volerne ammettere l'effettività) non avrebbero potuto essere in alcun modo essere esposti nel bilancio consolidato al 31.12.2018 di BIO ON SPA in quanto ricavi infragruppo.

## **9 . Le ipotesi di manipolazione informativa**

L'attività di indagine riflessa nel corpo dell'imputazione ha enucleato, nel fluire dell'attività societaria e nella sua rappresentazione informativa fornita al mercato, diverse comunicazioni che si assumono non veritiere. Si tratta, come detto (punto.3) di ipotesi contravvenzionali, estranee quindi al perimetro della cautela pena, la cui ricostruzione, tuttavia, pare utile riportare in sintesi per un più completo inquadramento della vicenda Si riportano le più significative.

**9.1.** Rileva la polizia giudiziaria procedente che nei primi mesi del 2015 l'azione BIO ON SPA si attestava tra € 6 e € 6,9.

Da metà febbraio fino a metà giugno 2015, invece, si riscontrava un sensibile incremento della volatilità dal momento che il titolo iniziava a superare la soglia di € 7 per poi arrivare nella giornata del 21 aprile a chiudere a € 26,2 (facendo segnare un + 274%).

Tale andamento giudicato anomalo induceva Borsa Italiana s.p.a. a richiedere informazioni a BIO ON.

La società rispondeva con un comunicato pubblicato sul sito web lo stesso 21 aprile 2015, del seguente tenore <sup>(47)</sup> : «*Su richiesta di Borsa Italiana, in merito all'andamento registrato dal titolo BIO ON nel corso delle ultime sedute, la società e l'azionista rilevante comunicano di non essere a conoscenza di fatti, diversi da quelli già oggetto di appositi comunicati, che possono essere inerenti a tale andamento*».

Di fatto l'ultimo comunicato emesso da BIO-ON prima del 21 aprile risulta essere quello del 16.4.2015.

Si tratta del comunicato col quale BIO ON informava che il 13 precedente, CAPSA srl aveva ceduto n. 51.000 *warrant* al prezzo unitario di € 6,84, per un introito complessivo di € 348.258.

Si ricorda che CAPSA srl è la holding, facente capo a Marco ASTORRI e Guido CICOGNANI (soci paritari al 48,33%), con la quale i due controllavano BIO-ON spa e che, al momento in cui veniva emesso il comunicato - vale a dire dopo l'ammissione alla quotazione nel segmento AIM e quindi a seguito della creazione di flottante - deteneva il 67,99% delle azioni della società.

In realtà, in quel periodo erano state eseguite cessioni di quantitativi consistenti di *warrant* da parte degli stessi soci, sottaciute al Mercato e a Borsa Italiana s.p.a. e rivelate solo un mese più tardi, il 20.5.2015, con una "Comunicazione ai sensi dell'art. 17 Regolamento Emittenti AIM", ove si leggeva: "*BIO ON S.p.A ... informa di aver ricevuto in data 19 maggio 2015 comunicazioni circa operazioni sui Warrant BIO ON 2014-2017 effettuate dall'azionista rilevante Capsa S.r.l. e dagli amministratori, azionisti rilevanti Marco Astorri e Guido Cicognani*".

Tuttavia, tra il 14 e il 17 aprile 2015 erano stati venduti da CAPSA srl 193.000 *warrant* BIO-ON per un controvalore netto di 1.256,454 €.

Osserva al riguardo la Guardia di Finanza come l'informazione fornita il 21.4.2015 si appalesi inveritiera dal momento che a) il management di CAPSA e quello di BIO-ON venivano a coincidere nelle persone di ASTORRI e CICOGNANI; b) tale coincidenza soggettiva portava a rendere inverosimile l'ignoranza, da parte loro, dell'avvenuto esercizio dei *warrant*; c) ciò proprio a ridosso dell'incremento massimo fatto registrare il 21 aprile.

Di conseguenza, deve ritenersi corretto l'assunto secondo cui l'informazione rilasciata il 21 aprile 2015, in risposta a Borsa Italiana s.p.a. sia mendace, essendo al contrario volutamente omissiva dell'avvenuto consistente esercizio del diritto da parte della controllante CAPS, direttamente riferibile ad ASTORRI e CICOGNANI.

**9.2.** Il 22 novembre 2016 veniva presentato il nuovo piano industriale per il triennio 2017-2020 <sup>(48)</sup>.

Va premesso che per l'anno 2016 il titolo BIO-ON si stabilizzava intorno ad € 15, per poi muoversi, con tendenze ribassiste, nella fascia compresa tra € 15/10. Il mercato del titolo appariva inoltre caratterizzato da una certa scarsità di volume di scambi.

La pubblicazione della semestrale il 26 settembre 2016 disvelava dati deludenti, p quanto meno in termini di ricavi (€ 1,1 mln) e quindi di EBITDA (negativo per € 876 mila) e di risultato netto (perdita di € 1,1 mln). Tale risultato veniva giustificato dallo «*slittamento*

---

<sup>(47)</sup> All. 150 alla Informativa conclusiva.

<sup>(48)</sup> Allegati 165 e 166 alla Informativa 13.9.2019.

dell'entrata in vigore di una licenza che originariamente era prevista maturare nell'ultimo mese del primo semestre 2016, ma che comunque entrerà in vigore nell'ultimo trimestre 2016».

Il 22 novembre 2016 veniva presentato il nuovo piano industriale 2017/2020, con un comunicato dal titolo «*BIO ON fa un "salto in avanti" ed entra nel mondo della produzione di biopolimeri speciali con la nuova divisione "production"*». Nello stesso tempo veniva annunciata la firma di un «nuovo maxi accordo multi licenza per la rivoluzionaria bio plastica PHAs» per complessivi € 55 mln con una importante multinazionale <sup>(49)</sup>.

L'effetto del comunicato imprimeva un aumento del 23,58% registrato dal titolo BIO ON SPA nella giornata dell'annuncio ( da € 11,96 a € 14,78), con un volume di 127.150 azioni scambiate, nettamente superiore a quello medio giornaliero.

Tuttavia, sintetizzando le conclusioni dell'attività di indagine, si rileva che

- il nome della multinazionale "leader nel proprio settore" non veniva mai fornito né nella comunicazione in esame, né in quelle successive (30.3.2017, 3.4.2017 in relazione al bilancio al 31.12.2016) , nelle quali ci si limitava a riferire che fosse stata proprio la controparte a richiedere l'anonimato;
- non è stata rinvenuta alcuna traccia documentale di tale maxi-contratto che, stando all'informazione fornita, non avrebbe mai prodotto effetti/ricavi di bilancio.

Soprattutto, del contratto multi-licenza si perderanno le tracce nel 2017, dopo le dichiarazioni rilasciate da ASTORRI Marco a meno di un mese dalla chiusura del semestre (il 7 giugno 2017: «*Abbiamo venduto 13 licenze, ovvero 12 in più rispetto a quanto avevamo promesso quando ci siamo presentati in Ipo, e tutto ciò rappresenta per noi un grande successo*») e senza che il nominativo o i nominativi degli acquirenti siano. Nel frattempo, però, ed in concomitanza con il positivo recepimento delle informazioni relative alla sottoscrizione del contratto multi-licenza contenuto nel Piano industriale 2017-2020, era scaduto il termine per l'esercizio dei warrant.

Difatti, il 12 aprile 2017 BIO ON SPA comunicava al Mercato che CAPSA SRL, ASTORRI e CICOGNANI avevano completato la cessione a 16 investitori selezionati di 1.700.000 *warrant* ad un prezzo unitario pari a € 8,50, con uno sconto del 6,8% rispetto al prezzo riferimento della seduta dell'11.4.2017, per un controvalore complessivo di € 13.876.250.

Ancora, l'ultimo giorno utile per l'esercizio dei *warrant* (15.5.2017), BIO ON SPA comunicava al Mercato che gli stessi soci avevano venduto a 4 selezionati investitori n. 800.000 *warrant*, tramite operazioni avvenute fuori mercato, per un controvalore complessivo di € 6.812.500 e ad un prezzo unitario mai inferiore ad € 8,50.

**9.3.** Altro comunicato informativo che si reputa decettivo è quello emesso il 29.9.2018 (a mercati chiusi) relativi alla semestrale consolidata al 30.6.2018.

La semestrale evidenziava ricavi per € 6.122.476 e un Ebitda di € 1.993.166. Il raggiungimento degli obiettivi veniva assicurato evidenziando che «*in considerazione della natura del Business della Società e del Gruppo che ha registrato storicamente una forte concentrazione dei ricavi nell'ultimo periodo dell'esercizio ci prepariamo a gestire una*

---

<sup>(49)</sup> Allegato 167. Sull'eco mediatica del Piano, ed in particolare della maxilicenza di 55.000.000 di € si rinvia all'Informativa (pp. 56-58).

*ulteriore importante crescita di ricavi nella seconda parte dell'anno» aggiungendo che «tra i fatti rilevanti successivi alla chiusura del semestre, BIO ON S.p.A. ha finalizzato un nuovo accordo relativo alla concessione di una licenza per un valore di 6.000.000,00 di Euro».*

Nella semestrale non veniva riportato nei confronti di chi erano fossero stati realizzati i ricavi per € 6.000.000 pur specificando che derivavano dalla concessione in uso di licenze.

Attraverso consultazioni di banche dati in uso alla Guardia di Finanza, gli operanti hanno accertato i ricavi riportati nella semestrale 2018, sarebbero stati realizzati da BIO ON SPA dalla cessione (con fattura n. 23 del 4.6.2018) di un brevetto alla società AMT LABS SPA, società controllata dalla stessa BIO ON SPA della quale aveva pochi giorni prima (31.05.2018, con fattura n. 21) ceduto il 20% alla GIMA TT SPA (gruppo IMA) operazione comunicata al Mercato in data 31.05.2018.

La circostanza che il ricavo della semestrale fosse stato realizzato verso AMT LABS (trova poi conferma nel Report di BANCA FINNAT del 13.12.2018 ove, nel commento sui risultati BIO ON SPA al 30.6.2018, si legge che *“Bio-On ha archiviato il primo semestre del 2018 con un valore della produzione pari a 6,12 milioni di euro contro i 622 mila euro del periodo di confronto grazie alla concessione di una nuova licenza a Amt Labs per le applicazioni di bioplastica al settore del tabacco»*

Dunque, il comunicato relativo alla semestrale riporta l'informazione relativa al ricavo di 6 milioni di Euro relativo alla concessione di licenza in AMT LAB srl, ossia - contrariamente al vero - di una parte correlata e non di una società controllata. L'informazione è dunque decettiva in quanto l'importo sarebbe dovuto essere eliso come trasferimento di risorse infragruppo.

**9.4.** Le informazioni ingannevoli sono proseguite anche dopo il Report di QCM.

Difatti, in risposta a tale documento, il 24.7.2019 BIO-ON replicava con un comunicato nel quale si dichiarava che nel 2015 i soci-amministratori avevano ceduto 51.000 warrant: numero falso in quanto risulta che nel 2015 le operazioni su warrant comunicate da ASTORRI e CICOGNANI hanno riguardato 378.440 strumenti finanziari (cfr tab. p. 34 Informativa 13.9.2019).

## **10. L'impianto produttivo di Castel San Pietro Terme.**

Benchè – come correttamente rilevato dal Pubblico Ministero - la vicenda non formi oggetto di contestazione, si ritiene utile riportare in sintesi le vicende dell'impianto di Castel S. Pietro Terme che si rivela emblematico della capacità dissimulativa dell'ASTORRI nella strategia comunicativa.

Per quanto la produzione diretta di PHA non costituisca *ex se* il business principale di BIO-ON s.p.a., la costruzione dell'impianto e le informazioni sulla produzione (che lo stesso ASTORRI modula sapientemente giocando tra il dato relativo alla produzione e quello relativo alla capacità produttiva dell'impianto) hanno contraddistinto sia in termini di impegno finanziario che di rappresentazione mediatica l'azione degli amministratori nel tempo.

Sul punto si fa integrale rinvio alla Informativa 13.9.2019 della Guardia di Finanza [pp. 130-133] :

«L'impianto - la cui costruzione come detto era iniziata nel corso del 2017 (in seguito al piano industriale 2017/2020 con cui BIO ON SPA comunicava di voler fare anche produzione) – veniva inaugurato in data 20.06.2018, come si rileva dal seguente comunicato diffuso nella stessa giornata<sup>50</sup>: "BIO ON, attiva nel settore della bioplastica di alta qualità e quotata all'AIM su Borsa Italiana, ha inaugurato oggi il primo impianto di proprietà progettato per produrre bioplastiche speciali PHAs, naturali e biodegradabili al 100%, per nicchie merceologiche avanzate ad alto valore aggiunto come le microscopiche perline (microbeads) destinate al settore cosmetico. «Siamo estremamente orgogliosi – spiega Marco Astorri, Presidente e CEO di BIO ON – perché questa fabbrica rappresenta un'eccellenza del Made in Italy e l'inizio di una nuova era per la chimica verde mondiale. Da oggi molte aziende, grazie alla nostra bioplastica, avranno la possibilità di salvaguardare l'ambiente e dare una svolta ecologica ai loro prodotti, rispettando le nuove normative sempre più severe sui limiti di utilizzo delle plastiche tradizionali». Il nuovo polo produttivo sorge a Castel San Pietro Terme vicino a Bologna su un'area di 30.000 mq; ha una estensione di 3.700 mq coperti e 6.000 mq edificabili. La capacità produttiva attuale è di 1.000 tonnellate all'anno che è possibile raddoppiare velocemente. L'impianto, gestito da BIO ON Plants, la divisione responsabile della produzione, dei futuri ampliamenti e dei nuovi stabilimenti, è dotato delle più moderne tecnologie e dei più avanzati laboratori di ricerca. Qui oltre 20 ricercatori della divisione CNS (Cosmetic, Nanomedicine & Smart Materials) potranno sperimentare nuove fonti di carbonio da scarti agricoli per produrre nuovi tipi di bioplastiche biodegradabili e aumentare la gamma di tecnologie offerte da BIO ON. Anche nella scelta del sito produttivo BIO ON ha dimostrato una particolare attenzione alla sostenibilità decidendo di riconvertire una ex fabbrica senza occupare nuova terra. L'investimento complessivo per il polo produttivo e per i nuovi laboratori di ricerca è di 20 milioni di euro. «Siamo molto soddisfatti perché da marzo 2017, con la posa della prima pietra, ad oggi abbiamo rispettato il programma dei lavori e mantenuto le promesse che abbiamo fatto al mercato – dice Marco Astorri. I nostri tecnici e le aziende partner hanno dimostrato un elevato grado di affidabilità nella realizzazione di tutto il progetto». Come tutti gli impianti industriali complessi il nuovo polo produttivo entra in funzione con una serie di test per andare definitivamente a regime entro l'autunno. Il cuore dello stabilimento è costituito da una innovativa sala controllo «dalla quale il personale gestirà l'intero ciclo produttivo – spiega Riccardo Casoni, direttore di BIO ON Plants – ed è da qui che inizieremo i test di collaudo di tutto il processo industriale prima di iniziare la produzione in continuo 7/7 h24».

La notizia veniva rilanciata anche dagli organi di stampa.

Il 16.07.2018, la società emetteva un nuovo comunicato: "BIO ON completa con successo la prima fase di test per il polo produttivo di bioplastica speciale inaugurato il 20 giugno ...positivi e nei tempi previsti tutti i test su macchine e software. L'azienda conferma il pieno regime della produzione entro l'autunno ... La capacità produttiva annuale attuale è di 1000

<sup>(50)</sup> All. n. 00190.

tonnellate. ... Nei giorni scorsi BIO ON ha portato a termine il 100% dei FAT (Factory Acceptance Test) che consistono in una serie di verifiche effettuate assieme ai fornitori sulle macchine, sia a livello meccanico che software. Parallelamente da inizio giugno è in corso un'altra importante fase di test conosciuta come SAT (Site Acceptance Test) per poi passare dopo l'estate alla fase di Pre-Commissioning / Commissioning, un insieme di procedure per far funzionare l'impianto in continuo in conformità con i tempi del progetto. Finora tutti i test hanno dato esito positivo e sono stati effettuati nei tempi previsti. «Come annunciato il 20 giugno durante l'inaugurazione prevediamo di andare definitivamente a regime entro l'autunno – spiega Riccardo Casoni, direttore di BIO ON Plants, la divisione di BIO ON che si occupa dell'unità produttiva – e di essere in grado di produrre e commercializzare già nel 2018 un quantitativo di micro polveri PHAs di circa 150 tonnellate». Il nuovo polo produttivo ha una capacità produttiva di 1.000 tonnellate all'anno che è possibile raddoppiare velocemente. «Rispettare i tempi ed essere in grado di aumentare la produzione è fondamentale – spiega Marco Astorri ...<sup>51</sup> Nella semestrale 2018, comunicata al Mercato in data 29.09.2018, si riferiva: “Per quanto concerne l'operatività del semestre, essa è stata caratterizzata dal completamento dell'impianto industriale a Castel San Pietro Terme (BO) in cui saranno prodotte 1.000 ton/anno di PHA puro sotto forma di micropolveri per applicazioni nel campo della cosmetica e altri sinergici con le Newco di settore avviate nel corso dell'anno. L'impianto è previsto entrare in esercizio entro l'anno”<sup>52</sup>.

Nelle relazioni accompagnatorie del bilancio d'esercizio e consolidato al 31.12.2018, si leggeva: “con il proprio impianto da 1.000 ton/anno di microplastiche in PHA, naturali e biodegradabili al 100%, BIO ON può così avviare una piccola produzione dedicata di specialità, atta principalmente a creare uno standard di riferimento del prodotto e rendere disponibile sul mercato i primi prodotti di PHA, accelerandone la loro progressiva affermazione ... Gli investimenti effettuati dalla Società per la realizzazione dell'impianto da 1.000 t/a e nelle partecipazioni alle diverse società di scopo, rappresentano un passaggio temporaneo e necessario per accelerare la “messa a regime” dell'intero settore del PHA. Infatti, l'impianto industriale serve per creare uno standard di prodotto di riferimento di mercato (acceleratore di consumi e di nuove opportunità di crescita), per poter disporre di un impianto di riferimento che amplifichi le richieste di licenze da parte dei futuri clienti e per fornire i servizi complementari all'attività di licensing (es. training) con i vari clienti. La dimensione dell'impianto infatti non risulta coerente con l'aspettativa di crescita del mercato e della produzione che dovrebbe attestarsi su valori dell'ordine di 150-160.000 ton/anno entro il 2021. L'impianto quindi non potrà servire i futuri volumi di mercato (confermando il tipo di business non industriale di BIO ON) e sarà destinato a produzioni di nicchia ad altissimo valore aggiunto garantendo un volume costante e significativo in termini di ricavi e margini anche negli anni successivi”.

---

<sup>(51)</sup> All. n. 00242.

<sup>(52)</sup> All. n. 00192.

Nella nota integrativa del bilancio di esercizio si leggeva ancora: "la realizzazione del progetto che ha avuto inizio nel primo semestre del 2017, inerente la costruzione del nuovo impianto a Castel San Pietro Terme (comune sito nelle vicinanze di Bologna) ... che sta giungendo a completamento. Il progetto ha previsto la riconversione di una ex fabbrica ora di proprietà di Bio On, dove verrà prodotta la Minerv Bio Cosmetics, bioplastica biodegradabile al 100%".

*In effetti, sulla base delle intercettazioni:*

- la produzione, contrariamente agli annunci iniziali, sarebbe stata avviata nel secondo trimestre del 2019;
- l'impianto, attualmente, sarebbe ancora in una "fase acerba" e dovrebbe entrare a regime l'anno prossimo;
- entro la fine del 2019 sarebbe previsto un raggiungimento di una produzione pari al 60/70% della capacità;
- la produzione attuale sarebbe pari a circa Kg 500 di micropolveri al giorno (contro i 2.500 Kg potenziali), in crescita.

*Ma in un video, postato su YouTube nella mattinata del 26.08.2019, ASTORRI, mentre mostrava e descriveva la tecnologia, il funzionamento e il ciclo lavorativo dell'impianto di biochimica di Castel San Pietro di BIO ON, affermava che "ci consente di produrre 1.000 tonnellate all'anno di PHAs"<sup>53</sup>.*

*Subito dopo, CICOGNANI nella conversazione con tale CAMELLI Carlo (progr. 717 del 26.08.2019, ore 11.47) riferiva che ASTORRI aveva "sparato molto alto", al quale l'interlocutore rispondeva che ASTORRI era solito "sparare" queste "1.000 tonnellate all'anno", con CICOGNANI che ribatteva trattarsi solo della potenzialità dell'impianto<sup>54</sup>.*

*Giova a questo punto richiamare quanto emerge dalla conversazione intercettata in data 13.08.2019 (prog. 450) intervenuta tra BUONPENSIERE e FOLLA, nel corso della quale, parlando dell'impairment test che il revisore vorrebbe fare sull'impianto, FOLLA riferisce: "il peccato, se vuoi originale, è che noi stiam dicendo che faremo 180 tonnellate di qui a fine anno ... che vuol dire: guarda stai tranquillo, tra 15 giorni andrà tutto a manetta ... Ci sono le teorie Marco, che sono comunicative e scollegate dalla realtà, e le teorie della gente normale, che dice: prendo la realtà, la proietto ... magari ... la proietto non in modo pessimistico, catastrofico ... ma in modo ottimistico, ma comunque in modo credibile. Quindi le 180 tonnellate diventano meno, un po' meno non so quanto"<sup>55</sup>»*

Ulteriori decisive informazioni sulla produzione all'interno dell'impianto vengono fornite dalla più volte citata conversazione telefonica intercorsa tra Marco ASTORRI e Alberto ROSA del 29.9.2019, nel corso della quale quest'ultimo, revisore di Ernst & Young contesta

<sup>(53)</sup> Allegato file video (all. n. 00243).

<sup>(54)</sup> V. trascrizione (all. n. 00219-12).

<sup>(55)</sup> V. trascrizione (all. n. 00219-13).

al primo che l'impianto è in grado di produrre soltanto 5 tonnellate al mese <sup>(56)</sup>, cifra ben lontana dalle indicazioni fornite al pubblico.

## 11. La relazione semestrale 2019 e le ultime vicende

Il 1 ottobre 2019 a mercati ancora chiusi BIO ON SPA diffondeva un comunicato stampa relativo all' approvazione della Relazione semestrale consolidata al 30 06 2019 e nel corso della mattinata rendeva disponibile il bilancio intermedio.

L' andamento dei sei mesi del 2019 segnava un netto ridimensionamento certificato da ricavi contratti a 917.000 contro i 6.100.000 di € del primo semestre 2018, da un EBITDA negativo e da una perdita di gruppo di 10.100.000 di € oltre ad una riduzione di cassa pari a 500.000 € e ad un peggioramento dell'indebitamento finanziario.

La relazione non risulta revisionata dalla società Ernst & Young, circostanza del tutto comprensibile alla luce del contenuto della lunga, a tratti concitata, conversazione telefonica tra ASTORRI e ROSA intercorsa il 29.9.2019 e nel corso della quale quest'ultimo si rifiutava di rilasciare la propria *opinon* in difetto di certezze documentali e di dati contabili spendibili (cfr. progr. 3061, 3065).

## 12. Quadro riassuntivo della gravità indiziaria

Alla stregua degli elementi acquisiti, l'esame dei bilanci 2015, 2016, 2017 e 2018 rivela diversi profili di mendace rappresentazione di fatti materiali identificabili nella rilevazione nel bilancio consolidato dei ricavi derivanti dalla cessione di licenze e ciò sotto un duplice rilevante profilo:

- l'iscrizione – nella *parte alta* del conto economico consolidato - dell'intero ammontare dei ricavi delle licenze cedute a società per le quali ricorreva una situazione di *controllo congiunto*, salvo il successivo adeguamento in rettifica del valore della partecipazione iscritto a conto economico;
- l'iscrizione del ricavo della cessione di licenze a B-PLASTIC e SECI, da intendersi fittizio;
- l'iscrizione del ricavo derivante dalla cessione di licenze ad ALDIA s.p.a. e LIPHE s.p.a., cessioni del tutto fittizie;

---

<sup>(56)</sup> Si riporta la trascrizione integrale. «ROSA: 1000 tonnellate vuol dire vuol dire circa 80 tonnellate al mese no bene allora io non ti dico che ne devi produrre 80 tonnellate in settembre ma se me ne produci 5 Marco ne abbiamo puoi raccontar quello che vuoi però io devo anche cazzo devo anche poterlo spiegare capisci allora; ASTORRI: ho capito ma ho capito ma; ROSA: allora allora allora ti sto dicendo che io lo devo potere spiegare ok siccome anche tu e questo mi fa incazzare perché la Cristina è una settimana anche più che sta chiedendo il rapporto di produzione di settembre e non gli è stata data; ASTORRI :ce l ha gli è stato spedito; ROSA gli è stato dato no un cazzo gli è stato spedito 3giorni fa all'ultimo momento dopo che la chiedeva da 10 giorni ed è stato volutamente ritardato; ASTORRI: inc non lo sapevo ROSA: no no; ASTORRI: ma non è stato ritardato niente ma figurati; ROSA: ecco benissimo allora allora va bene allora perché quando chiedi a quelli di agosto gli arrivava il giorno dopo invece questo qua che ha dei numeri che che sorprendono negativamente gli è arrivato il giorno prima ASTORRI ma come negativamente abbiamo aumentato la produzione abbiamo prodotto di più Cosa negativamente?; ROSA: no 5 tonnellate in un mese era previsto molto di più Marco non mi prendere per il culo perché sennò basta

- l'iscrizione del ricavo derivante dalla cessione di licenza a AMT LABS s.p.a. apparentemente a controllo congiunto, di fatto a partecipazione prevalente di BIO-ON s.p.a. In particolare, nel bilancio di esercizio al 31.12.2015 gli amministratori di BIO-On s.p.a. hanno indicato nel conto economico tra i ricavi pari a 3.000.000 di € la licenza ceduta a B-PLASTIC, e nell'attivo dello stato patrimoniale crediti che si assume originati dalla cessione della stessa, nonostante che la società partecipata fosse inattiva, né avesse mai iscritto in bilancio il proprio debito verso BIO-ON.

Analoga falsa rappresentazione si protrae nei bilanci 2016 e per € 2.750.000 nel 2017 e 2018.

Anche il ricavo derivante dalla cessione della licenza a SECI deve intendersi falsamente rilevato, per ragioni analoghe a quelle svolte in precedenza.

Nel bilancio consolidato al 31.12.2018 è stato registrato il ricavo pari a 16.000.000 di € relativo alla cessione di licenze nei confronti di ALDIA s.p.a. e LIPHE s.p.a. che per le ragioni sopra esposte si ha fondato motivo di ritenere fittizie.

ALDIA e LIPHE infatti, al momento della chiusura del bilancio non erano joint venture, ma società sotto il controllo di BIO-ON s.p.a.

Nello stesso bilancio, la licenza ceduta per 6.000.000 a AMT LABS srl è stata rilevata per l'intero importo nella parte alta del conto economico e successivamente rettificata.

Si tratta di rilevazioni false, che violano i principi contabili internazionali, normativamente fissati, senza fornire alcuna giustificazione e che, quindi, integrano la materialità del delitto di cui all'art. 2622 c.c..

Difatti, anche dopo l'entrata in vigore della l. 69/2015 «*Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni*» (Cass. Sez. Un. 31.3.2016, Passarelli).

In realtà, tali rilevazioni contabili rispondono ad una logica di sistema che si fonda a) sull'ampio ricorso al mercato dei capitali, attraverso forme comunicative particolarmente efficaci; b) sull'utilizzo di joint venture e società ad apparente controllo congiunto, acquirenti di licenze di sfruttamento brevettuale - i cui ricavi risultano oggetto di rilevazione contabile in modo non conforme a legge quindi decettivo - non in grado di realizzare il core business ad essi legato per deficit di operatività o perchè scatole vuote (come B-PLASTIC, ); c) sulla rappresentazione non veritiera del rapporto con alcune delle società cessionarie delle licenze (società controllate anzichè a controllo congiunto).

Ciò è del resto confermato dal tenore di una conversazione intercorsa tra il consigliere LORENZONI e il CAPODAGLIO il 9.8.2019 (prog. 231), nel quale il primo non esita ad ammettere che «... tutte le entrate delle joint venture sono fittizie ehm e solo la vendita del...è per quello che io sto sono così, non me attento e preoccupato non solo per l'impianto di ehm Castel San Pietro... » non prima di aver esternato i suoi convincimenti sullo stato delle licenze brevettuali (« lì c'è un impianto viene fuori e lì c'abbiamo dei degli altri casi tutto quello che invece rileva alle joint venture cui tu stavi facendo riferimento che hanno per oggetto non la vendita di un di una licenza (fonetica) di produzione .....li hanno la una licenza di un brevetto perchè c'è un brevetto su ognuna di queste qua e quei brevetti lì in

*alcuni casi non ci sono ancora o sono ancora da maturare o addirittura sono de de dei come si dice wishful thinking») il che suona conferma a posteriori della scorretta rappresentazione in bilancio dei ricavi che hanno concorso a generare i flussi finanziari di borsa.*

Non v'è dubbio poi, che la norma sia destinata ad operare, in forza del richiamo previsto dall'art. 2622 c. 2 n. 2) c.c. anche per le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, quale per l'appunto l'A.I.M..

Quanto al profilo soggettivo, è appena il caso di rilevare che le false informazioni di bilancio sono risultate strettamente funzionali ad accrescere la capitalizzazione, sulla base del principio per cui maggiore era l'apprezzamento di Borsa, maggiore la ricchezza posseduta, la credibilità della società verso i terzi e la possibilità di collocare sul mercato parte delle azioni possedute, come in effetti accadeva con profitti, conseguiti attraverso la cessione di warrant, che la polizia giudiziaria stima al momento in 36.000.000 di Euro <sup>(57)</sup>.

Sul contributo casuale fornito dagli indagati alla realizzazione delle condotte illecite non possono che farsi proprie le considerazioni formulate dal Procuratore della Repubblica nella richiesta di cautela (p.42) che lo fissa in modo pienamente aderente alle risultanze delle indagini

*« ASTORRI Marco è senza dubbio il dominus dell'azienda, colui che regolarmente comunica con l'esterno, rappresentando la società con gli investitori istituzionali e con gli organi di garanzia. Egli ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è socio di maggioranza della società, al pari del co-indagato CICOGNANI Guido. Ha partecipato alle delibere del C.d.A. della società, approvando i bilanci civilistici ed il consolidato del gruppo.*

*Del suo ruolo ha riferito anche il dott. Sergio Marzo, indicandolo come l'artefice dell'accordo concluso fra la società BIO-ON S.p.A. e il gruppo IMA S.p.A.*

*Analogo ruolo attivo deve essere riconosciuto a CICOGNANI Guido, attualmente consigliere di Amministrazione della società con deleghe. L'indagato ha agito in piena comunione d'intenti con ASTORRI Marco, partecipando alle delibere del Consiglio di Amministrazione e deliberando i bilanci di cui si contesta la falsità.*

*Diverso – ma non meno rilevante – il ruolo ed il contributo assicurato da CAPODAGLIO Gianfranco.*

*Dalla analisi delle visure camerali delle società del gruppo BIO ON emerge che CAPODAGLIO svolge da anni il ruolo di presidente del Collegio sindacale della quasi totalità delle società.*

*Egli è presidente del Collegio Sindacale di BIO ON S.p.A. nonché di ALDIA S.p.A., di AMT LABS S.p.A., di ELOXEL S.p.A., di LIPHE S.p.A., di U-COAT S.p.A., di ZEROPACK S.p.A.*

<sup>(57)</sup> La cifra, benchè oggetto di stima incompleta, appare corretta in quanto è confermata da quanto riferisce ASTORRI al revisore di E&Y Alberto ROSA nel corso della già citata conversazione del 29.9.2019, nella quale indica per l'appunto in 35-36 milioni di Euro il profitto generato dalla cessione dei warrant. Che, poi, lo stesso ASTORRI rivendichi di aver destinato il ricavo alla costruzione dell'impianto di Castel San Pietro e non abbiano preso altre direzioni («ASTORRI: ma i 30 milioni di warrant sono venuti nell'azienda non li ho mica presi in tasca io è oh i 30 milioni di warrant li ha presi l'azienda Alberto cioè abbiam fatto l'impianto con quei soldi non li ha mica presi in mano Astorri Guido Cicognani noi non abbiam presi niente abbiam presi 7 8 e infatti ne abbiam messi 5 a testa cioè vorrei dire non è che ho l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato a casa guarda che ti stai sbagliando i 35 milioni 36 milioni li ha presi la società non li ha presi Marco Astorri e Guido Cicognani ..») è circostanza che dovrà formare oggetto di verifica, non senza dimenticare, comunque, che lo stesso ASTORRI confessa che i due amministratori hanno acquisito un profitto di almeno 5 milioni di € ciascuno.

*Una simile concentrazione di incarichi non può dirsi casuale. Il ruolo svolto da CAPODAGLIO non sembra quello attribuitogli dalle norme civilistiche (art. 2403 c.c.) né il suo operato sembra conforme ai principi ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che lo onera di “controllo di legalità non puramente formale ma esteso al contenuto sostanziale dell’attività sociale e dell’azione degli amministratori allo scopo di verificare che le scelte discrezionali non travalichino i limiti della buona amministrazione” (cfr. Cass. Civile Sent. 13081/2013).*

*Del resto le condotte tenute da CAPODAGLIO non sembrano connotate da profili colposi (siano essi declinati nella forma della negligenza o dell’imperizia) quanto piuttosto dalla volontà di contribuire agli illeciti compiuti dai coindagati.*

*Le conversazioni telefoniche registrate sull’utenza in uso a CAPODAGLIO sono le più significative fra quelle intercettate e dimostrano un pieno coinvolgimento nei fatti penalmente rilevanti da parte di chi avrebbe dovuto controllare la legalità formale e la correttezza anche sostanziale dell’operato degli organi di amministrazione.*

*Si rinvia al riguardo alle conversazioni intercettate al R.I.T. 1176/2019 di cui al progr. 378 (allegato 00219-03), al progr. 231 (allegato n. 00219-07), al progr. 461 (allegato n. 00219-05) dalle quali emerge con evidenza il ruolo effettivamente svolto dall’indagato e il contributo fornito agli amministratori della società, che invece che controllare agevolava ed suggeriva nella prosecuzione delle attività illecite».*

### **13. La valutazione delle relazioni prodotte nel procedimento ex art. 2409 c.c.**

Poiché il Procuratore della Repubblica ha incluso nel perimetro cognitivo fissato dall’art. 291 c.p.p. anche alcuni documenti, di segno favorevole alla difesa, depositati nel procedimento promosso avanti il Tribunale di Bologna, corre l’obbligo, sanzionato di nullità [art. 292 c. 2-ter c.p.p.] di valutarne la rilevanza.

Si tratta, in particolare, del *motivato parere* reso il 4 settembre 2019 dal prof. Costi e dall’avv. Tarabusi in favore di Bio-On e della memoria datata 16 ottobre 2019, depositata nel medesimo procedimento il a firma degli Avvocati Vianini Tolomei, Bernava, Corona e De Feo.

Entrambe le memorie sono corredate da allegati.

Ciò premesso, deve rilevarsi che la loro lettura non conduce ad approdi differenti da quelli a cui si perviene in ragione delle considerazioni che precedono.

Va, innanzitutto rilevato che il parere del prof. Costi e dell’avv. Tarabusi, più risalente nel tempo, è diretto a confutare il fondamento tecnico contabile sul quale si fondava il Report di QCM ed in particolare quanto scritto dal dr. Maurizio SALOM in favore del fondo.

Le pur pregevoli conclusioni, già anticipate a p. 11 confermano la traiettoria disegnata, eccentrica – o piuttosto tangenziale – rispetto al fuoco delle imputazioni, in coerenza del resto con l’incarico affidato:

*«a) L’art. 2343 non si applica alle operazioni elencate dalle Osservazioni del dott. Salom perché le situazioni patrimoniali che sorgono dal contratto di licenza non vengono imputate a capitale del concessionario né quelle operazioni possono essere riqualficate come conferimento;*

*b) L’art. 2343 bis non si applica perché i contratti di concessione non operano né*

*il trasferimento di un bene né il trasferimento di un credito dal socio di maggioranza (BIO-ON) al concessionario;*

*c) le immobilizzazioni materiali in corso esposte nel bilancio consolidato al 31.12.2018 e nel bilancio separato al 31.12.2018 di Bio On S.p.A. sono rappresentate in modo conforme alla disciplina legale ed ai principi contabili di riferimento;*

*d) le partecipazioni in imprese controllate o collegate esposte nel bilancio consolidato al 31.12.2018 e nel bilancio separato al 31.12.2018 di Bio On S.p.A. sono rappresentate in modo conforme alla disciplina legale ed ai principi contabili di riferimento;*

*e) i crediti verso società partecipate esposti nel bilancio consolidato al 31.12.2018 e nel bilancio separato al 31.12.2018 di Bio On S.p.A. (per l'importo complessivo al 31.12.2018 di circa 33 milioni) sono rappresentati in modo conforme alla disciplina legale ed ai principi contabili di riferimento».*

Non viene, quindi, fatto - *pour cause* - alcun riferimento all'iscrizione in bilancio di ricavi infragrupo ovvero alla contabilizzazione degli stessi nel conto economico consolidato ove riferiti a *joint venture*.

L'esame delle singole società viene svolto nella prospettiva della regolare iscrizione del valore delle partecipazioni o in quello della qualificazione dei contratti di concessione settoriale del proprio *know how* [pp. 29-32] per inferirne che non si tratti di conferimenti [pp. 34-36].

La memoria sopra citata - più recente - si avvale dell'accrescimento del materiale prodotto in sede civile, ed in particolare di un Documento redatto dalla Guardia di Finanza, che l'atto è diretto a confutare.

Di conseguenza, maggiore è la prossimità rispetto all'oggetto delle contestazioni, benchè ovviamente sconosciute agli estensori.

Premesso che su alcuni punti non è stato accettato il contraddittorio, per quello che qui rileva, i profili di maggior rilievo possono così sintetizzarsi:

- a) il contratto *multilicenza* del valore di 55.000.000 sarebbe esistito e avrebbe riguardato una divisione dell'IKEA, verso la quale erano stati assunti obblighi di riservatezza, vincolanti a tacere il suo nome;
- b) non vi sarebbe alcuna relazione tra la collocazione sul mercato dei warrant e le comunicazioni in merito al contratto *multilicenza*;
- c) parimenti vere ed effettive le operazioni relative a ALDIA e LIPHE s.p.a., come documentato dall'impegno finanziario di Banca FINNAT;
- d) le *start up* non erano scatole vuote ma realtà operative, che avevano raggiunto ragguardevoli obiettivi, ciascuno secondo l'oggetto della propria attività;
- e) la mancata iscrizione del costo nel bilancio delle due società SICE e B-PLAST non varrebbe a dimostrare la natura fittizia del ricavo;
- f) la contabilizzazione dei ricavi verso le società a controllo congiunto era conforme al principio 28 IAS che indica un obiettivo, non il modo per conseguirlo (a tal fine viene richiamato il bilancio della Leonardo s.p.a.);
- g) il ricavo verso ALDIA e LIPHE è stato iscritto nel momento in cui gli amministratori hanno ritenuto fossero maturate le condizioni, restando irrilevante a

tal fine, l'emissione della fattura, regolata da disposizioni diverse da quelli contenuti nei principi internazionali;

Si tratta di argomentazioni non dirimenti.

Difatti, limitando l'analisi ai soli rilievi incidenti sul perimetro della contestazione cautelare <sup>(58)</sup>, sul punto c) è sufficiente richiamare l'analitica esposizione sopra riportata al punto 8 da cui emerge che il ricavo della vendita delle due licenze non avrebbe potuto essere iscritto in bilancio, sia pure con le rettifiche perché non intervenuta in favore di una parte correlata; la rilevanza del conseguente rilievo sub g) viene meno se si considera che l'emissione delle fatture è soltanto uno degli indici presi in considerazione per assumere l'inconsistenza del ricavo, la cui iscrizione viola il principio di contabilità internazionale IFRS 15 §9 <sup>(59)</sup>. Ancora, benché non si disconosca l'impegno di Banca FINNAT, è proprio dal report da essa redatto che sono emersi ulteriori elementi a conferma della falsità della contabilizzazione delle licenze cedute ad ALDIA e LIPHE ed il cui ricavo non avrebbe potuto essere rilevato nel bilancio al 31.12.2018.

Quanto al punto e), è sufficiente osservare che non v'è alcun elemento per predicare la falsità dei bilanci delle società partecipate, rilevandosi poi assolutamente inconferente l'argomento relativo alla redazione del bilancio di B-PLASTIC secondo la legislazione francese, che trascura il dato dell'uniformizzazione dei bilanci dopo la IV Direttiva CEE.

Infine, anche il tema della rilevazione dei ricavi verso parti correlate è impropriamente evocato perché, come rilevato dalla Guardia di Finanza (cfr Nota 21.10.2019 pp. 2-6), il richiamo al bilancio consolidato della Leonardo s.p.a. (una delle più grandi partecipate pubbliche) trascura il rilievo che in quest'ultimo caso il prospetto di bilancio della società a partecipazione pubblica riporta, nella sua integralità [schema p. 3, aff. 1164] «*valutazione ad equity delle JV strategiche*» (216 mln) <sup>(60)</sup>, vale a dire la quota dei risultati ottenuti dalle partecipate col metodo del patrimonio netto, e lo inserisce direttamente tra i ricavi, nella parte alta del conto economico prima dell'EBITA – che quindi viene condizionato dal dato - al contrario di quanto è dato rilevare nei bilanci di BIO-ON.

---

<sup>(58)</sup> Si tralascia volutamente l'esame dei punti direttamente incidenti sulla manipolazione informativa perché non rilevanti sul piano cautelare. E' appena il caso, tuttavia, di osservare che in relazione al contratto multilicenza di 55 milioni di Euro, l'informazione rilasciata da BIO-ON dava come sottoscritto il contratto («*BIO ON annuncia un nuovo maxi accordo multi licenza per la rivoluzionaria bio plastica PHAs. Firmato un nuovo contratto quadro multi licenza per complessivi 55 milioni di €*») che, invece, a tutto concedere, si trovava in fase di trattative – poi sospese - con IKEA.

<sup>(59)</sup> Secondo cui «*L'entità deve contabilizzare il contratto con il cliente che rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio solo se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:*

- a) *le parti del contratto hanno approvato il contratto (per iscritto, oralmente o nel rispetto di altre pratiche commerciali abituali) e si sono impegnate ad adempiere le rispettive obbligazioni;*
- b) *l'entità può individuare i diritti di ciascuna delle parti per quanto riguarda i beni o servizi da trasferire;*
- c) *l'entità può individuare le condizioni di pagamento dei beni o servizi da trasferire;*
- d) *il contratto ha sostanza commerciale (ossia il rischio, la tempistica o l'importo dei flussi finanziari futuri dell'entità sono destinati a cambiare a seguito del contratto) e e) è probabile che l'entità riceverà il corrispettivo a cui avrà diritto in cambio dei beni o servizi che saranno trasferiti al cliente. Nel valutare la probabilità di ricevere l'importo del corrispettivo, l'entità deve tener conto solo della capacità e dell'intenzione del cliente di pagare l'importo del corrispettivo quando sarà dovuto. Se il corrispettivo è variabile, l'importo del corrispettivo al quale l'entità avrà diritto può essere inferiore al prezzo stabilito nel contratto, perché l'entità potrebbe concedere al cliente uno sconto sul prezzo*

<sup>(60)</sup> Che include «*gli effetti della valutazione a patrimonio netto delle sole partecipazioni strategiche, classificata all'interno della voce "effetto della valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto"*».

#### 14. Le esigenze cautelari e la scelta della misura

La valutazione delle esigenze cautelari non può prescindere dalle ultime evidenze informative sulla condizione della società a seguito delle vicende scaturite dal report di QCM.

E' indubbio che BIO-ON, e per essa, *in primis* ASTORRI ha fatto della strategia comunicativa il proprio *atout* vincente per l'affermazione sul mercato dei capitali, in ciò facilitato dalla possibilità di produrre e soprattutto commercializzare il *know how* di un prodotto di massa, ecocompatibile e quindi destinato a suscitare le attenzioni sia del mondo degli operatori professionali che dei risparmiatori.

Un strategia comunicativa roboante, ammiccante e ottimisticamente proiettata verso obiettivi sempre più significativi che sottaceva però alcuni dati di fondo, rilevati dal QCM nel suo dirompente report e sviluppati dall'attività di indagine.

E' lo stesso Alberto ROSA, di Ernst & Young che manifesta nel corso della già richiamata conversazione con ASTORRI del 29 settembre le proprie forti riserve sull'atteggiamento dell'imprenditore <sup>(61)</sup> *«però ciò non toglie che nel momento in cui tu comunichi con forza dai un messaggio del tipo ho fatto questi ricavi cioè che uno intende ricavi cassa che entra etc tu stai forzando la mano, capito non fai che e quanto meno anche gli operatori e purtroppo a Milano e Roma io sento gente perchè sei solo ma siamo soli a Bologna perché anche mi dicono guarda che a Milano dicono che che non va bene che che non va bene a Roma adesso (inc) l'altro giorno a con quello là inc che doveva incontrare per vedere, ma evidentemente è lì che sta aspettando anche lui non so quindi evidenze sia Roma che Milano guardano con grande scetticismo hai capito questo è tue grandi comunicazioni secondo me hai spinto troppo bas questo è un errore Marco vedi con lo devi ..... se tu adesso dovessi fare una riflessione indietro anzichè fare quei proclami super ottimisti che etc avessi detto si guardate i ricavi li abbiamo fatti rispettiamo il piano però adesso li dobbiamo ancora fare perché in effetti in gran parte sono verso joint venture e ancora si deve manifestare la cassa già era un comunicato più in linea rispetto a quello che dice il bilancio capito allora? ASTORRI: ma certo (voci sovrapposte) ROSA: nel momento in cui tu comunichi.... ASTORRI: ma vuoi che non ti dica perché non ti dica così ma te lo dico subito ma non è colpa se (inc) non è la colpa è una scelta spregiudicata dell'imprenditore è che il sistema nel quale siamo stati che prevedeva che noi andassimo ad enunciare nel comunicato quello che avevamo messo nei bilanci (inc) andassero a descriverli e riassumerli in una paginetta vengono condivisi con tutti e venivano approvati noi riprendevamo quelle verità abbiamo sbagliato a scriverlo va bene mi prendo il mio pezzo di responsabilità ma non è solo colpa nostra è colpa del sistema che ci ha indotto a fare queste comunicazioni...».*

L'estrema disinvoltura nell'ammannire comunicazioni non veritiere dirette a fornire una falsa rappresentazione della realtà aziendale si replica anche nelle ultime settimane ed in particolare a seguito del deposito della Relazione semestrale consolidata: in quell'occasione, il comunicato emesso si apre con l'imbarazzante (e inveritiera) notizia, funzionale a

---

<sup>(61)</sup> Torna utile ricordare che E&Y subentrava come revisore a PricewaterhouseCoopers che aveva espresso, pur attestandolo, perplessità sul bilancio 2016.

tranquillizzare i mercati secondo cui «*La Relazione Semestrale Consolidata è stata redatta in continuità con i principi applicati alla relazione finanziaria annuale consolidata dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 la cui correttezza e veridicità sono state confermate dal Parere Motivato dei due esperti indipendenti individuati dalla Società dopo un confronto con la Procura della Repubblica di Bologna in data 3 agosto 2019 [sottolineatura dell'estensore]. Tale Parere Motivato conferma pienamente la bontà dell'operato della Società*» e nella quale si richiama una sorta di cooperazione dell'Ufficio di Procura in funzione rassicuratoria.

Ancora, ASTORRI nel corso di un'incalzante intervista sul canale Class CNCB si prodiga in rassicurazioni tentando di giustificare il risultato della semestrale come il frutto di una strategia di rallentamento e ribadendo il dato sulla produttività dello stabilimento in 1.000 tonnellate annue <sup>(62)</sup>.

In nessun caso, poi, è stata data notizia del ricorso presentato ex art. 2409 c.c. dalla Procura della Repubblica, notificato alla fine del mese di agosto e quindi pienamente conoscibile dall'ASTORRI.

Gli elementi qui rappresentati dimostrano dunque una persistenza nell'illecito – anche di fronte all'evidenza contraria - dettato dal disperato tentativo di salvare la società da un crollo che, anche al netto dell'attacco di QCM, appare profilarsi come evento ineludibile.

E' quindi del tutto ragionevole ritenere che, in difetto dell'intervento cautelare gli stessi, secondo i ruoli sopra riportati, continueranno nell'azione decettiva volta all'alterazione delle informazioni ricavabili dai bilanci, funzionali a preservare l'asset fondamentale della società, vale a dire la capitalizzazione di borsa, che appare ancora ragguardevole perché pari a circa 100.000.000 €.

Con l'esigenza cautelare descritta all'art. 274 c. 1 lett. c) c.p.p. concorre anche quella rubricata alla lett. a), dal momento che la particolare abilità manipolativa rivelata dagli indagati nel corso della predisposizione condivisa dei bilanci e delle relazioni semestrali può riflettersi, secondo una prospettiva prognostica, sull'intangibilità e genuinità degli accertamenti che la polizia giudiziaria è in procinto di svolgere, in particolare l'acquisizione di riscontri documentali e l'acquisizione del contributo informativo di soggetti (revisori consulenti, partner, collaboratori) venuti a contatto con gli indagati.

Non v'è, di contro, consistenza sufficientemente individualizzante del pericolo di sottrazione alla potestà punitiva.

Il contributo partecipativo alla realizzazione del fatto vende senza dubbio la primazia dell'ASTORRI, vero e proprio motore di BIO-ON, al di là del rilievo formale delle cariche rivestite.

Di conseguenza, le esigenze cautelari dianzi rappresentate si manifestano in misura più pregnante per la sua posizione, imponendo la neutralizzazione del contributo alla realizzazione dei fatti attraverso la sola misura in grado - nel rispetto del principio di

---

<sup>(62)</sup> Il video costituisce l'aff. 852. Non è inutile osservare come al minuto 22:10 uno dei giornalisti, nel chiedere spiegazioni sulla forte divergenza tra i dati del bilancio al 31.12.2018 e quelli della semestrale muova ad ASTORRI il rimprovero che l'enorme marginalità sul bilancio dei dati al 31.12.2018 – nel quale l'EBIT segnava 42 milioni di Euro - avesse indotto gli investitori a sottoscrivere azioni, coglieva affatto nel segno rimarcando implicitamente la rilevanza annessa da BIO-ON alla (scorretta) rappresentazione dei ricavi alle *joint venture* o alle società controllate in funzione di incentivazione del mercato dei capitali.

proporzionalità ed adeguatezza (tenuto conto del suo status di incensurato) – di rescindere i contatti con l'attività gestoria e con i terzi, identificabile in quella degli arresti domiciliari.

Il contributo degli altri due indagati evidenzia un gradiente di intensità partecipativa di più contenuto impatto e, pur in presenza dei medesimi *pericula*, rende adeguato il contrasto che valga ad esaurire i propri effetti sul terreno dell'abilitazione allo svolgimento delle attività direttamente strumentali alla perpetrazione dell'illecito.

Vale premettere che l'assetto delle misure cautelari, in specie dopo la riforma introdotta dalla l. 47/2015, ha rafforzato il principio del minor sacrificio necessario, intervenendo soprattutto sul versante dell'idoneità ed adeguatezza della risposta cautelare, che il legislatore vuole calibrata sulla reale consistenza del quadro dei *pericula libertatis*.

Ciò si ricava, in particolare, dal disposto dell'art. 275 c. 3 che esordisce con l'affermazione in via generale secondo cui «*la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate*», che sottende la possibilità di un ricorso graduato alla cautela di massimo rigore, condizionato alla valutazione della inidoneità di misure che, nel rispetto della libertà personale, siano comunque in grado di incidere sull'assetto delle esigenze di cautela anche attraverso la produzione di effetti inibitori allo svolgimento di determinate attività.

Nella stessa direzione milita la previsione dell'art. 289 c. 2 c.p.p. - secondo cui «se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294» - che, pur intervenendo ai limitati fini della postergazione dell'interrogatorio di garanzia, di norma da svolgersi prima della emissione della misura, va intesa esplicitare su un piano più generale effetti legittimanti l'applicazione di una misura interdittiva, anche in luogo di quella coercitiva richiesta dal Pubblico Ministero.

Di conseguenza, per CICOGNANI e CAPODAGLIO va applicata la misura cautelare del divieto di svolgimento dell'ufficio di amministratore e/o sindaco nelle persone giuridiche.

La durata, in ragione della complessità dell'attività investigativa da svolgersi e della gravità della condotta, va determinata in mesi 8.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e ss. 284 c.p.p. applica ad ASTORRI Marco, in relazione al Capo 2) della rubrica, la misura cautelare degli arresti domiciliari, prescrivendo che lo stesso sia catturato e condotto nell'abitazione di residenza, dalla quale fa divieto di allontanarsi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

Vieta ad ASTORRI Marco di comunicare con persone diverse da quelle che ivi stabilmente convivono.

Delega per il controllo sull'osservanza della misura il Comando Stazione CC competente per territorio.

Visto l'art. 290 c.p.p. applica a CICOGNANI Guido e CAPODAGLIO Gianfranco, in relazione al Capo 2) della rubrica, la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche, vietando loro di svolgere l'ufficio di amministratore e/o sindaco presso qualsiasi impresa in forma societaria.

Respinge la richiesta di applicazione della misura in relazione al Capo 1).

Dispone altresì che gli ufficiali o gli agenti incaricati di eseguire l'ordinanza avvertano gli indagati della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, provvedano a consegnare ai destinatari copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, con cui li informano:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca;

Provvederanno altresì **a trasmettere immediatamente** a questo Ufficio copia del verbale di esecuzione della misura.


Dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa, in duplice copia, al Pubblico Ministero in Sede per l'esecuzione.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Bologna, li 22 ottobre 2019

Il Giudice

Alberto Ziroldi



Bologna



È copia conforme all'originale  
COMPOSTA DA 39 PAGINE NUMERATE PROGRESSIVAMENTE  
Bologna 22/10/2019 DA 1 A 39

